



Comune di Erba
Provincia di Como

tel. 031/615111

fax. 031/615201

SUAP/pt

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX DPR 59/2013 – AZIENDA PORRO FULVIO SRL CON STABILIMENTO IN ERBA, VIA PONTIDA SNC

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta dalla società Porro Fulvio srl in data 19.06.2014, prot.n. 22721;

Visto il provvedimento dirigenziale n. 429/AUA del 27.11.2014 protocollo n. 49459, emanato dalla Provincia di Como – settore Ecologia e Ambiente - ed il relativo parere tecnico allegato quali parti integranti e sostanziali del presente decreto;

Vista la comunicazione della Provincia di Como del 16.1.2015, prot.n. 2071 pervenuta in data 20.1.2015, prot.n. 1915 di accettazione della polizza fidejussoria n. 000000019309 con decorrenza 17 dicembre 2014 emessa dalla LIG INSURANCE S.A. prestata dalla ditta Porro Fulvio srl a fronte del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013;


Visto il D.lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 160/2010;

DECRETA

Di rilasciare al sig. Porro Maurizio, nato a Lecco il 09/06/1955 e residente a Caslino D'Erba, Via Per Asso n. 3 (C.F. PRRMRZ55H09E507H), in qualità di Legale rappresentante dell'azienda Porro Fulvio srl con sede legale in Comune di Erba, Via Pontida sncn (P.IVA 01558380133), l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento sito in Comune di Erba, Via Pontida snc, esercente l'attività di Messa in riserva e Recupero rifiuti non pericolosi (R13 messa in riserva) – (R4 recupero) adottata dalla Provincia di Como con provvedimento dirigenziale n. 429/AUA del 27.11.2014 protocollo n. 49459.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Massimiliano Lippi

COMUNE DI ERBA 22/15
FIDELAZIONE DI NOTIFICA


In osservanza dell'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2001, in data 22/01/2015
il sottoscritto PORRO TULLIO S.r.l.
in qualità di responsabile
in qualità di PORRO MAURIZIO
in qualità di Luca 22/15
in qualità di responsabile

IL MESSO NOTIFICATORE



Daniela Turoldo

[Handwritten signature]



ID Azienda: 261
Fascicolo: 16.01.135.2014

N. 49459 di protocollo d'uff.

N. 429/AUA di registro del 27/11/2014.

Comune di Erba A
Cat. 6 Cla. 9 Fas. 0 13:04:07

* 9 1 2 6 0 N 6 9 0 2 *
Prot. 20140044689 -01-12-2014
SUAP



PROVINCIA DI COMO
ECOLOGIA E AMBIENTE


PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE



OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale dell'Azienda PORRO FULVIO SRL per l'insediamento sito in Comune di ERBA - Via Pontida, snc.

**IL DIRIGENTE F. F.
dott. Rodolfo Di Gilio**

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



IL DIRIGENTE F. F. DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

PREMESSO che il presente provvedimento costituisce atto endoprocedimentale nell'ambito del procedimento unico di competenza dello Sportello Unico Attività produttive di Erba (di seguito "SUAP");

ATTESO che la Provincia, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, risulta Autorità competente per l'adozione dell'Autorizzazione unica ambientale (AUA);

RICHIAMATE le disposizioni normative in materia di tutela dell'ambiente e in particolare:

- le Decisioni n. 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n. 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n. 2001/573/CE del 23 luglio 2001 della Commissione delle Comunità Europee; la Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del D.P.R. 915/82; il D.P.R. 12 aprile 1996; la L. 15 maggio 1997 n. 127; il D.P.C.M. 3 settembre 1999; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'Ambiente; il Decreto 5 aprile 2006 n° 186; il D.L. 9 febbraio 2012 n° 5;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152: "Norme in materia ambientale" e le successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. 152/06);
- la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n. 24: "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
- la Legge regionale 12 dicembre 2003 n° 26: "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e le successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento regionale n° 3 del 24 marzo 2006, recante: "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n° 26" (di seguito: "RR 3/06");
- il Regolamento regionale n° 4 del 24 marzo 2006, recante: "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell' articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26" (di seguito: "RR 4/06");
- la Deliberazione di Giunta regionale 5 aprile 2006 n° 8/2318, recante: "Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'art. 3, comma 1 del regolamento reg. 2006, n. 3" (di seguito: "DGR 2318/06");
- la D.G.R. 10161 del 6 agosto 2002; la D.G.R. 7/12764 del 16 aprile 2003; la D.G.R. 12920 del 9 maggio 2003; il D.Lgs. 29 aprile 2006 n. 217;
- la DGR n. 8/11045 del 20.01.2010 " Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte dell'Ufficio d'Ambito (art. 44, comma 1, lett. c) della l.r. 26/2003 e successive modificazioni";
- la DGR n. 8/2772 del 21.06.2006 "Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento della acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, r.r. n. 4/2006 ";
- la Circolare Regionale 25 gennaio 2007, n. 5 in materia di modifiche impiantistiche *ex art.* 269 del D.Lgs. 152/06;
- le Deliberazioni di Giunta Provinciale n. 138 del 18.06.2009 e n. 122 del 30.06.2011 che definiscono il calendario per la presentazione delle domande di rinnovo delle autorizzazioni in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 281 del D.Lgs. 152/06;
- le Deliberazioni di Giunta della Provincia di Como n° 384 del 29 dicembre 2008 e n°181 del 23 luglio 2009, come modificata dalla DGP n° 322 del 16 dicembre 2010;
- la nota del Servizio Acque della Provincia di Como n. 14839 del 9 aprile 2014;
- la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.lgs. 5 febbraio



1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. n. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

VALUTATO che la medesima Azienda, per le attività da svolgere presso l'insediamento in oggetto risulta esclusa dalle procedure di VIA in fede al Provvedimento provinciale n. 155/A/ECO del 30 aprile 2014, di esclusione condizionata al rispetto di prescrizioni in materia di rifiuti, emissioni in atmosfera e impatto acustico, nonché alla predisposizione di un Piano di monitoraggio ambientale;

VISTA la comunicazione n. 23988 del 27/06/2014 da parte del SUAP, di avvio del procedimento e di trasmissione dell'istanza presentata in data 19/06/2014 dal Sig. Porro Maurizio (di seguito "Gestore"), nato a Lecco (LC) il 09/06/1955 e residente a Caslino d'Erba (CO), via per Asso n. 3 (C.F. PRRMRZ55H09E507H), in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda Porro Fulvio Srl (P.IVA 01558380133), con sede legale in Comune di Erba (CO), via Pontida, snc, con la quale si richiede il rilascio dell'AUA per l'esercizio dell'insediamento sito in Comune di ERBA (CO), via Pontida, snc;

CONSIDERATA la successiva nota del SUAP n. 27202 del 22/07/2014, d'indizione di Conferenza di Servizi;

ESAMINATA la documentazione allegata alla predetta domanda;

RICHIAMATA la nota di questo Settore n. 31500 trasmessa in data 01/08/2014, di avvio dell'endoprocedimento di competenza;

CONSIDERATA la convocazione della seduta della Conferenza di Servizi ai sensi della Legge n. 241/1990, tenutasi in data 17/09/2014 e viste le determinazioni assunte, così come contenute nel verbale agli atti del procedimento;

PRESO ATTO che ARPA ha espresso parere tipo rispetto agli scarichi di acque reflue, in base alla tipologia di attività e preso atto altresì delle prescrizioni ivi contenute;

CONSIDERATO il contenuto degli atti endoprocedimentali e dei pareri espressi:

1. dall'ASL di Como con nota n. 58359 del 27/10/2014 in ordine alla classificazione dell'Azienda ai sensi del D.M. 05/09/1994 come insalubre di prima classe (Parte I-B num. 100 Rifiuti solidi e liquami – depositi e impianti di depurazione, trattamento);
2. dal Comune di Erba con nota n. 33689 del 17/09/2014 e in sede di Conferenza di Servizi, nonché con la seguente, n. 35589 del 30/09/2014, in ordine complessivamente ai seguenti aspetti:
 - dichiarazione in merito alla normativa in materia d'inquinamento acustico ai sensi della Legge 447/1995 – parere favorevole;
 - dichiarazione della destinazione urbanistica dell'area d'interesse dell'insediamento,
 - dichiarazione dei vincoli nell'area d'interesse dell'insediamento, con esclusione della presenza del vincolo ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (aree di salvaguardia di captazioni idropotabili) in forza della proposta di ridelimitazione dell'area di salvaguardia dei pozzi Merone 1, 2 e 3 (Provvedimento dirigenziale Ufficio d'Ambito di Como n. 6185 in data 09/12/2013) e della relativa presa d'atto operata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 207 del 25/09/2014;
 - parere in merito alla compatibilità urbanistica e igienico sanitaria dell'attività nei confronti del D.P.R. n. 380/2001 e del Regio Decreto n. 1265/1934, in relazione alle emissioni in atmosfera ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - parere in merito alla compatibilità urbanistica e igienico sanitaria dell'attività di gestione di rifiuti ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. dal Gestore del Servizio di fognatura ASME S.p.A. - Erba con nota n. n. 1058 del 23/09/2014, trasmessa con PEC del 18/11/2014 in ordine allo scarico in rete fognaria delle acque reflue industriali e di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne;
4. dal Gestore del Servizio di depurazione ASIL S.p.A. - Merone con note nn. 3138 del 16/09/2014 e 3756 in data 04/11/2014, in ordine allo scarico in rete fognaria delle acque reflue industriali e di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne;



5. dall'Ufficio d'Ambito di Como con nota n. 21/6678 del 20/11/2014 in ordine all'autorizzazione allo scarico in rete fognaria delle acque reflue industriali e di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne;

PRESO ATTO che la Conferenza si è conclusa con esito favorevole, subordinato all'acquisizione delle integrazioni richieste, successivamente pervenute in data 30/09/2014 con nota SUAP n. 35589;

PRESO ATTO di tutte le dichiarazioni e certificazioni sottoscritte dal Gestore all'interno della medesima istanza, in seduta di Conferenza di Servizi e nella documentazione integrativa di cui alla nota del 30/09/2014 e in particolare quelle riguardanti:

- il possesso della piena potestà d'intervento gestionale ed economico su tutte le strutture oggetto dell'autorizzazione unica ambientale e sulla relativa conduzione, in virtù di deleghe o procure interne alla struttura aziendale;

PRESO ATTO inoltre della documentazione prodotta dall'Azienda in osservanza di quanto disposto nel citato Provvedimento provinciale n. 155/A/ECO del 30 aprile 2014, di esclusione dalle procedure di VIA, e in particolare della Proposta di Piano di monitoraggio ambientale contenuta al Capitolo 17 della Relazione tecnica di cui al file "Relazione per AUA 2014 Porro Fulvio 3.pdf";

DATO ATTO dello svolgimento e della conclusione dell'istruttoria tecnica, condotta da questo Settore alla luce degli atti sopra richiamati e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 in ordine ai seguenti aspetti:

- emissioni in atmosfera;
- operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti;

CONSIDERATO che l'istruttoria si è conclusa complessivamente con esito favorevole, condizionato al rispetto, da parte del Gestore, dei limiti e delle prescrizioni specificamente indicati nell'ALLEGATO TECNICO al presente provvedimento;

RICHIAMATO il comma terzo, lettera f), dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013,

ADOTTA L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

al fine del rilascio della medesima, da parte del SUAP di Erba:

- al Sig. **Porro Maurizio** (di seguito "Gestore"), nato a Lecco (LC) il 09/06/1955 e residente a Caslino d'Erba (CO), via per Asso n. 3 (C.F. PRRMRZ55H09E507H), in qualità di Legale Rappresentante dell'**Azienda Porro Fulvio Srl**, con sede legale in Comune di Erba (CO), via Pontida, snc (P. IVA 01558380133);
- per l'**insediamento** sito in Comune di ERBA, via Pontida, snc, mappale Foglio 9 P. 4200, 4208, 4193, 4195, 4257, 4201, 4203, 4209, 4055, 4189, 4192, 4194 e 4390 (ora P. 4468), esercente l'attività di Messa in riserva e Recupero rifiuti non pericolosi, (R13 messa in riserva) - (R4 recupero);
- per **quindici anni**, continui e consecutivi a partire dalla data di notifica da parte del SUAP;
- per i seguenti **titoli abilitativi**:
 - 1) Autorizzazione allo scarico in rete fognaria di acque reflue industriali e di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 124 e 125);
 - 2) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - 3) Comunicazione / nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6 della l. 447/95 (inquinamento acustico);
 - 4) Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

L'autorizzazione è subordinata all'osservanza dei limiti e delle prescrizioni elencate nell'ALLEGATO TECNICO, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



Se non diversamente specificato, le scadenze temporali fissate per le prescrizioni si intendono decorrenti dalla data di notifica da parte del SUAP.

DISPONE che:

1. L'effettivo avvio dell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti è subordinato alla presentazione e accettazione delle garanzie finanziarie, che dovranno essere prestate e accettate in conformità alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 19461 del 19/11/2004 e s.m.i.. Pertanto, all'avvenuta conclusione dei lavori di realizzazione opere necessarie all'esercizio di tale attività, **il Gestore deve darne specifica comunicazione a questa Provincia tramite il SUAP**, cui farà seguito la trasmissione al Gestore lo schema e le condizioni contrattuali per la costituzione delle predette garanzie finanziarie, che comunque dovranno essere valide, oltre che per l'intero periodo di durata dell'autorizzazione, anche per i dodici mesi successivi e pertanto dovranno valere per **16 (sedici)** anni.
2. Il Gestore, in conseguenza di quanto indicato al precedente punto 1., dovrà prestare **fidejussione per tramite del SUAP**, a favore della Provincia di Como per un ammontare totale, sulla base dell'allegato C) della predetta D.G.R., determinato in € **122'150.74 (centoventiduemilacentocinquanta/74)**, relativo a:
 - recupero (R4) di 110'000 tonnellate/anno, di rifiuti non pericolosi pari a € 111'864.56;
 - messa in riserva (R13) di 582.4 m³ di rifiuti non pericolosi, pari a € 102'861.80 ridotta al 10% vista la volontà espressa di avviare i rifiuti messi in riserva a recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto, secondo quanto previsto dal punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. medesima, pari a € 10'286.18.

Solo alla conseguente ricezione della comunicazione provinciale di accettazione della garanzia finanziaria, l'esercizio dell'attività potrà essere intrapreso.

DÀ ATTO che:

- la notifica al Gestore del presente provvedimento da parte del SUAP, costituisce rilascio della posizione autorizzativa in materia ambientale dell'intero insediamento in oggetto e sostituisce ogni eventuale autorizzazione/comunicazione/nulla osta di cui all'elenco dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013, precedentemente valida;
- in caso di rispetto delle prescrizioni autorizzative in merito alla corretta installazione e gestione dei sistemi di separazione di prima pioggia, nonché dei limiti di concentrazione di cui al D.Lgs. 152/06 per lo scarico di acque reflue in ambiente (Tab. 3 prima colonna Allegato 5 alla parte III per recapito in corpi idrici superficiali o Tab. 4 del medesimo Allegato, per recapito nel suolo), non si determina la necessità di acquisizione di titolo abilitativo per il recapito delle acque di seconda pioggia, fatte salve le eventuali autorizzazioni sotto il profilo quantitativo (autorizzazioni idrauliche in corso d'acqua superficiale), comunque non ricomprese in autorizzazione unica ambientale. Tale necessità, invece, subentra in caso di violazione di tali prescrizioni, secondo anche quanto previsto dal RR 4/06 e dalla DGR 2772/06;
- al di fuori dei casi di previsione d'ipotesi di reato, l'inosservanza delle prescrizioni o dei limiti di concentrazione o emissione indicati nel presente provvedimento o nel relativo Allegato Tecnico, comporterà l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 152/06, fatte salve le disposizioni degli eventuali e conseguenti provvedimenti di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione, per la cui emanazione restano competenti la Provincia, l'Ufficio d'Ambito o il Comune di ERBA, in relazione agli aspetti di pertinente competenza e fatti salvi i connessi adempimenti del SUAP;
- l'Autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite, delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi o delle emissioni, nonché delle modalità di gestione dei rifiuti. Il Gestore è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dove si effettua la gestione dei rifiuti o dai quali originano gli scarichi o le emissioni;



- in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'ARPA ai sensi della Legge 447/95 e della L.R. n. 13 del 10 agosto 2001;
- il Gestore risponde esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne questa Provincia;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni del D.P.R. 59/2013, nonché alla normativa vigente in materia di scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera, gestione di rifiuti e inquinamento acustico;
- sono fatte salve le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del D.P.R. 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento;
- **se non diversamente specificato all'interno del provvedimento o del relativo Allegato Tecnico, la trasmissione della documentazione prescritta deve essere effettuata esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC), in firma digitale, al SUAP territorialmente competente, che si occuperà dall'inoltro agli indirizzi istituzionali dei Soggetti di volta in volta interessati;**
- i documenti, i pareri, gli atti endoprocedimentali comunque denominati, prodotti dai Soggetti competenti, che hanno concorso al procedimento provinciale che si chiude con l'adozione del presente provvedimento, sono conservati agli atti del fascicolo provinciale 16.01.135.2014 e costituiscono comunque elemento sostanziale per ogni eventuale esigenza legata ad approfondimenti degli aspetti amministrativi o tecnico – gestionali della presente autorizzazione;
- la Società ASIL S.p.A., gestore dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane, si riserva di richiedere in futuro un'eventuale modulazione dello scarico delle acque in rete fognaria, secondo orari concordati, i quali saranno predisposti in relazione al carico afferente l'impianto di depurazione, al fine di regolarizzare gli afflussi di portata e di inquinanti nell'arco della giornata. Inoltre si riserva di richiedere in futuro l'eventuale imposizione di altri impianti di pretrattamento, in relazione a eventuali mutate condizioni intervenute, quali: nuove normative di legge, disfunzioni impiantistiche e altro.

DISPONE la notifica via PEC della presente autorizzazione al SUAP di Erba, al fine del relativo rilascio al Gestore e ai Soggetti competenti in materia ambientale.

DISPONE inoltre, in accordo anche con le norme degli articoli 5 e 6 del D.P.R. 59/2013, che:

- la domanda di rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale dovrà essere presentata **sei mesi prima della scadenza del provvedimento**. Nella conseguente fase d'istruttoria e fino al rilascio della nuova autorizzazione, rimarrà valido quanto indicato nel presente provvedimento e nel relativo Allegato Tecnico;
- nel caso il Gestore intenda effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto, dovrà darne **preventiva comunicazione DIRETTAMENTE** a questa Provincia. In mancanza di specifica risposta entro sessanta giorni, il Gestore potrà procedere di conseguenza all'esecuzione della modifica. Se invece la modifica proposta dovesse risultare di tipo sostanziale, la Provincia ne darà specifico riscontro e il Gestore dovrà presentare formale domanda di autorizzazione secondo la procedura valida per una nuova istanza. Tale procedura vale anche nel caso che il Gestore stesso richieda direttamente una modifica di tipo sostanziale. In questi due casi, la modifica comunicata non potrà essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione;
- dovrà essere comunicato al SUAP di Erba, e per conoscenza a questa Provincia, qualsiasi cambiamento della struttura aziendale che determini la sostituzione del Gestore nelle funzioni




legate al controllo delle strutture oggetto della presente autorizzazione. La comunicazione dovrà avvenire **entro 15 giorni** da tale cambiamento. Il nuovo Gestore dovrà contestualmente presentare richiesta per la voltura a proprio nome dell'autorizzazione, fornendo le generalità complete unitamente alla dichiarazione di avere piena potestà d'intervento gestionale ed economico su tutte le strutture oggetto dell'autorizzazione unica ambientale e sulla relativa conduzione, in virtù di deleghe o procure interne alla struttura aziendale. In caso di mancata comunicazione, fatto salvo quanto previsto in materia di violazione delle prescrizioni autorizzative, la titolarità sarà automaticamente riferita al legale rappresentante *p.t.* dell'Azienda.

DÀ ATTO infine, a norma dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale:

1. entro 60 giorni dalla notifica:
 - con ricorso al competente Tribunale delle Acque pubbliche, nel caso in cui la contestazione verta su un aspetto del provvedimento incidente direttamente sulla tutela e sul regime delle acque pubbliche;
 - davanti al TAR nei casi residui;
2. entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**IL DIRIGENTE F. F.
dott. Rodolfo Di Gilio**

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.





Autorizzazione unica ambientale dell'Azienda Porro Fulvio Srl per l'insediamento sito in Comune di ERBA, via Pontida, snc

N° registro 429 (AUA) del 27/11/2014

ALLEGATO TECNICO

I)	Identificazione dell'Azienda
II)	Tavole e documenti di riferimento
III)	Autorizzazione allo scarico in rete fognaria di acque reflue industriali e di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 124 e 125);
IV)	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
V)	Comunicazione / nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6 della l. 447/95 (inquinamento acustico);
VI)	Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

I. IDENTIFICAZIONE DELL'AZIENDA

Ragione sociale Porro Fulvio Srl
Sede legale Comune: Erba (CO) - via Pontida, snc
Insedimento Comune: ERBA - via Pontida, snc
Partita IVA: 01558380133
Codice ATECO: 51.57.10
Tipo di attività: Messa in riserva e Recupero rifiuti non pericolosi, (R13 messa in riserva) - (R4 recupero)
Classificazione ai sensi del D.M. 05/09/1994: Parte I-B num. 100 Rifiuti solidi e liquami – depositi e impianti di depurazione, trattamento
Mappali Foglio 9 P. 4200, 4208, 4193, 4195, 4257, 4201, 4203, 4209, 4055, 4189, 4192, 4194 e 4390 (ora P. 4468).

II. TAVOLE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Oggetto	Nome documento - file	Data deposito
A. Layout produttivo – Tav.AE01	T01.pdf	19/06/2014
B. Sottoservizi –Tav.AE02	T02.pdf	19/06/2014
C. Palazzina Uffici – Tav.AE03	T03.pdf	19/06/2014
D. Sezioni significative – Tav. AE04	T04.pdf	19/06/2014
E. Tavola AE02a	TAVOLA.pdf	19/09/2014

Le tavole in elenco sono un estratto dalla documentazione trasmessa in formato telematico dal Gestore in allegato all'istanza di autorizzazione o nelle successive integrazioni. Il contenuto delle medesime risulta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e costituisce riferimento ufficiale ai fini della validità dell'autorizzazione e dei controlli da parte dell'Autorità competente.



III. SCARICHI DI ACQUE REFLUE CON RECAPITO IN RETE FOGNARIA

1. DESCRIZIONE DEGLI SCARICHI

Numero	Codici	Descrizione
1	C.interno SF1 C. SIRE NA0130950008001G	Scarico acque reflue industriali - codice planimetria SF1
1	C.interno SF2 C. SIRE NA0130950009002G	Scarico acque reflue di prima pioggia e lavaggio aree esterne e seconda pioggia - codice planimetria SF2

2. RECAPITI

Numero	Recapito
1	Rete fognaria nera Comune di Erba via Pontida Coordinate UTM 32 X: 518171,24; Y: 5071990,29
2	Rete fognaria nera Comune di Erba via Pontida Coordinate UTM 32 X: 518104,89; Y: 5071890,23

3. QUANTITATIVO

Numero	Metri cubi / anno
1	400 mc/anno , acque reflue industriali derivanti da lavaggio automezzi oltre alle acque reflue domestiche (stimate in 300 mc/anno in base al dato di prelievo da acquedotto) sempre ammesse nel rispetto dei regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'Ambito competente
2	1'762 mc/anno acque reflue di prima pioggia e lavaggio aree esterne e seconda pioggia di cui: 1'667 mc/anno acque reflue di prima pioggia e lavaggio aree esterne da superficie di mq 5'000 95 mc/anno acque reflue di prima pioggia e lavaggio aree esterne e seconda pioggia da superficie di 95 mq (distributore gasolio) oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto dei regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'Ambito competente

4. LIMITI ALLO SCARICO

Rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla Tab. 3 seconda colonna dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06. I limiti sono di seguito riportati:

N°	Parametro	u.m.	Limite
1	pH		5.5 - 9.5
2	Temperatura	°C	<i>Limite non applicabile</i>
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		Non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani		assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/l	200
7	BOD ₅	mg O ₂ /l	250
8	COD	mg O ₂ /l	500
9	Alluminio	mg/l	2
10	Arsenico	mg/l	0.5
11	Bario	mg/l	<i>Limite non applicabile</i>



N°	Parametro	u.m.	Limite
12	Boro	mg/l	4
13	Cadmio	mg/l	0.02
14	Cromo totale	mg/l	4
15	Cromo VI	mg/l	0.2
16	Ferro	mg/l	4
17	Manganese	mg/l	4
18	Mercurio	mg/l	0.005
19	Nichel	mg/l	4
20	Piombo	mg/l	0.3
21	Rame	mg/l	0.4
22	Selenio	mg/l	0.03
23	Stagno	mg/l	<i>Limite non applicabile</i>
24	Zinco	mg/l	1
25	Cianuri totali	mg CN/l	1
26	Cloro attivo libero	mg/l	0.3
27	Solfuri	mg H ₂ S/l	2
28	Solfiti	mg SO ₃ ²⁻ /l	2
29	Solfati	mg SO ₄ ²⁻ /l	1'000
30	Cloruri	mg Cl/l	1'200
31	Fluoruri	mg/l	12
32	Fosforo totale	mg P/l	10
33	Azoto ammoniacale	mg NH ₄ ⁺ /l	30
34	Azoto nitroso	mg N in NO ₂ ⁻ /l	0.6
35	Azoto nitrico	mg N in NO ₃ ⁻ /l	30
36	Grassi ed oli animali e vegetali	mg/l	40
37	Idrocarburi totali	mg/l	10
38	Fenoli	mg/l	1
39	Aldeidi	mg/l	2
40	Solventi organici aromatici	mg/l	0.4
41	Solventi organici azotati	mg/l	0.2
42	Tensioattivi totali	mg/l	4
43	Pesticidi fosforati	mg/l	0.1
44	Pesticidi totali, esclusi quelli fosforati	mg/l	0.05
45	- aldrin	mg/l	0.01
46	- dieldrin	mg/l	0.01
47	- endrin	mg/l	0.002
48	- isodrin	mg/l	0.002
49	Solventi clorurati	mg/l	2
50	Escherichia coli	UFC/100 ml	<i>Limite non applicabile</i>
51	Saggio di tossicità		Il campione è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale

In generale, i valori di concentrazione misurati si intendono espressi con il numero di cifre significative dato dal metodo analitico utilizzato per ciascun parametro. Tali valori sono direttamente confrontati con quelli limite riportati nella tabella sopra riportata, attribuendo a questi ultimi lo stesso numero di cifre decimali significative, anche se non riportate in tale tabella.



5- PRESCRIZIONI E PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

5.1 Rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n. 8/11045 del 20/01/2010.

5.2 Rispetto delle seguenti disposizioni specifiche, con riferimento a quanto disposto da ARPA Como:

5.2.1 Anche in assolvimento del *Piano di Monitoraggio ambientale*, devono essere effettuati periodici prelievi di campioni dal pozzetto dedicato all'ispezione e campionamento delle acque reflue industriali e di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne e seconda pioggia in corrispondenza dei punti indicati in elenco (con i riferimenti ai pozzetti di campionamento di cui alla planimetria indicata alla lettera E del paragrafo II del presente Allegato Tecnico):

- scarico acque reflue industriali - P1;
- scarico acque reflue di prima pioggia e lavaggio aree esterne vasca piazzale 2'200 mq - codice planimetria P2;
- scarico acque reflue di prima pioggia e lavaggio aree esterne vasca piazzale 2'300 mq - codice planimetria P3;
- scarico acque reflue di prima pioggia e lavaggio aree e seconda pioggia da area distributore carburanti 95 mq - codice planimetria P6;

Il campione dovrà essere rappresentativo delle acque scaricate. Le analisi su tali campioni dovranno essere eseguite con le modalità precisate nella seguente tabella, per la durata del provvedimento di autorizzazione:

Scadenza per esecuzione delle analisi (**)	Analisi di autocontrollo	Disponibilità dei referti
60 giorni	Analisi di caratterizzazione: tutti i parametri riconducibili all'attività presente presso l'insediamento di tabella 3 – seconda colonna - All.5 alla parte terza del D.lgs. 152 del 03/04/06 e s.m.i. (*)e comunque dovranno essere sempre ricercati pH, materiali grossolani, solidi sospesi totali, BOD₅, COD, ferro, rame, zinco, piombo, fosforo totale, idrocarburi totali, tensioattivi totali	Trasmissione all'Ufficio d'Ambito
2 anni	Monitoraggio: tutti i parametri riconducibili all'attività presenti in quantità superiore alla soglia di rilevabilità, sulla base anche della prima analisi di caratterizzazione e comunque dovranno essere sempre ricercati pH, materiali grossolani, solidi sospesi totali, BOD₅, COD, ferro, rame, zinco, piombo, fosforo totale, idrocarburi totali, tensioattivi totali	A disposizione per Autorità di Controllo presso l'azienda -
4 anni	Monitoraggio: tutti i parametri riconducibili all'attività presenti in quantità superiore alla soglia di rilevabilità, sulla base anche della prima analisi di caratterizzazione e comunque dovranno essere sempre ricercati pH, materiali grossolani, solidi sospesi totali, BOD₅, COD, ferro, rame, zinco, piombo, fosforo totale, idrocarburi totali, tensioattivi totali	A disposizione per Autorità di Controllo presso l'azienda -
6 anni	Monitoraggio sost. pericolose: tutti i parametri di cui alla tabella 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, <u>qualora ne sia stata evidenziata la presenza nelle analisi di monitoraggio precedenti</u>	A disposizione per Autorità di Controllo presso l'azienda



Scadenza per esecuzione delle analisi (**)	Analisi di autocontrollo	Disponibilità dei referti
8 anni	Monitoraggio: tutti i parametri riconducibili all'attività presenti in quantità superiore alla soglia di rilevabilità, sulla base anche della prima analisi di caratterizzazione e comunque dovranno essere sempre ricercati pH, materiali grossolani, solidi sospesi totali, BOD₅, COD, ferro, rame, zinco, piombo, fosforo totale, idrocarburi totali, tensioattivi totali	A disposizione per Autorità di Controllo presso l'azienda -
10 anni	Monitoraggio sost. pericolose: tutti i parametri di cui alla tabella 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, <u>qualora ne sia stata evidenziata la presenza nelle analisi di monitoraggio precedenti</u>	A disposizione per Autorità di Controllo presso l'azienda
13 anni	Monitoraggio: tutti i parametri riconducibili all'attività presente di cui alla prima analisi di caratterizzazione presenti in quantità superiore alla soglia di rilevabilità e comunque dovranno essere sempre ricercati pH, materiali grossolani, solidi sospesi totali, BOD₅, COD, ferro, rame, zinco, piombo, fosforo totale, idrocarburi totali, tensioattivi totali	Trasmissione all'Ufficio d'Ambito, dell'intero pacchetto analitico prodotto

(*) Qualora in base alla specifica attività svolta risulti possibile escludere la presenza di alcuni parametri, si dovrà produrre specifico attestato a firma di un tecnico competente che ne motivi l'esclusione.

(**) Calcolate a partire alla notifica del provvedimento da parte dello Sportello Unico, ovvero dall'attivazione dello scarico per la prima scadenza

I prelievi sulle acque di prima pioggia dovranno essere eseguiti in occasione dei primi eventi meteorici significativi, tenendo comunque presente l'esigenza di caratterizzare le acque scaricate dopo un periodo significativo di attività sulla superficie scolante senza che vi sia stato un dilavamento della stessa. Le circostanze in cui avverranno i campionamenti dovranno essere documentate nei verbali di prelievo, che dovranno essere datati e firmati. Per gli autocontrolli previsti, compilazione di verbale di prelievo riportante data, ora, nominativo del prelevatore e sua qualifica, attività svolta dall'azienda in concomitanza con le operazioni di campionamento, ragione sociale dell'azienda, punto di prelievo. I referti relativi alle analisi prescritte ed i relativi verbali di campionamento, dovranno essere prodotti da un laboratorio in possesso di certificazione ISO 17025 (in alternativa di certificazione ISO 9001 e documentazione della partecipazione a circuiti di inter-confronto) e dovranno comunque essere mantenuti a disposizione dell'Autorità di controllo. Solo in caso di superamento delle concentrazioni limite di cui alla Tab. 3 seconda colonna dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Provincia di Como, all'Ufficio d'Ambito, allo Sportello Unico competente per una eventuale modifica dell'autorizzazione sottolineando nell'oggetto l'avvenuto superamento ed i provvedimenti messi in atto ai fini del rientro nei limiti di legge.

È comunque responsabilità del titolare dello scarico eseguire analisi di caratterizzazione aggiuntive, in caso di anomalie o variazioni delle materie prime in ingresso o comunque dell'attività produttiva in genere che possano modificare le caratteristiche qualitative dello scarico.

5.2.2 Al fine escludere la potenziale contaminazione delle acque di seconda pioggia, con conseguente necessità di un procedimento autorizzativo per il recapito in ambiente ex RR 4/2006 e DGR 2772/2006, **entro 3 mesi** deve essere trasmessa al Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, all'ARPA di Como e all'Ufficio d'Ambito di Como, copia dei referti analitici relativi ad un campione prelevato sulle acque di seconda pioggia (da effettuarsi per ciascuno dei due sistemi installati) in occasione di un evento meteorico significativo, attestanti il rispetto dei limiti qualitativi definiti per il recapito previsto per tutti i parametri riconducibili all'attività presente presso l'insediamento. In particolare, dovranno essere ricercati i parametri pH, materiali grossolani, Solidi sospesi



totali, BOD₅, COD, Ferro, Rame, Piombo, Idrocarburi totali (il riferimento per i limiti di concentrazione è la Tab. 4 All. 5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Restano comunque fermi i divieti di scarico delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla Parte III D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. – es. Idrocarburi totali presenti in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere. I prelievi devono essere condotti utilizzando le stesse modalità per l'autocontrollo disposte per la caratterizzazione delle acque di prima pioggia.

- 5.2.3 Nel caso in cui l'azienda introduca nuove materie prime contenenti sostanze pericolose, dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio d'Ambito, integrando opportunamente il profilo analitico.
- 5.2.4 Il sistema di separazione dovrà essere risultare conforme ai disposti di cui al Regolamento Regionale 4/06, art. 5 comma 3 e mantenuto efficiente.
- 5.2.5 Eventuali sistemi di desoleazione delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento delle superfici esterne, dovranno essere correttamente dimensionati e sottoposti ad interventi periodici di manutenzione tali da garantirne il corretto funzionamento nonché il rispetto dei limiti allo scarico di riferimento.
- 5.2.6 Deve essere redatto apposito piano di manutenzione dei dispositivi di trattamento delle acque coerente con istruzioni d'uso fornite dai costruttori; corrispondente tenuta di un registro di manutenzione contenente operazioni effettuate, date, nominativi e firme del personale coinvolto; gli eventuali residui derivanti dalla manutenzione e dal trattamento delle acque dovranno essere smaltiti come rifiuto; i corrispondenti formulari dovranno essere allegati al registro anche nel caso in cui la produzione del rifiuto risulti effettuata dal soggetto che effettua il trasporto.
- 5.2.7 Le eventuali zone per lo stoccaggio di sostanze pericolose e rifiuti allo stato liquido, olii lubrificanti (nuovi e/o esausti) o di altre sostanze potenzialmente inquinanti devono essere attrezzate con bacino di contenimento a perfetta tenuta, nonché di sistema per la protezione dagli agenti atmosferici. Il bacino dovrà avere una capacità pari ad almeno 1/3 del volume complessivo stoccato e comunque non inferiore alla capacità del contenitore più grande. Analogamente, per le sostanze in polvere potenzialmente inquinanti, deve essere garantito un sistema per la protezione degli agenti atmosferici.
- 5.2.8 Deve essere garantita l'ispezionabilità e la possibilità di campionamento sulle singole reti fognarie distinte per tipologia a monte dei recapiti finali e prima della confluenza con altre reti.
- 5.2.9 Le aree potenzialmente interessate dal dilavamento delle sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5, parte III al D.Lgs. 152/06 e s.m.i devono risultare coperte.
- 5.2.10 Eventuali scarti di lavorazione contenenti sostanze pericolose dovranno essere smaltiti come rifiuto, evitando di farli confluire nello scarico delle acque reflue industriali (per scarti si intendono le quantità di prodotti preparati in eccedenza e non riutilizzabili e/o idonei per le lavorazioni).
- 5.3 Deve essere garantita, ai sensi dell'art. 101 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'ispezionabilità e la possibilità di campionamento delle reti per lo scarico dei reflui immediatamente a monte dei punti di immissione in pubblica fognatura identificati con i codici SF1 e SF2.
- 5.4 Rispetto del regolamento e osservanza delle pertinenti prescrizioni della Società di gestione dell'impianto di depurazione, ASIL S.p.A. – Merone, qui riportate:
 - 5.4.1 scarico industriale: in assenza di un'utenza acquedottistica dedicata all'uso industriale, **entro 3 mesi** (dalla notifica del provvedimento di AUA da parte del SUAP) dovrà essere installato un misuratore sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui. Dovrà essere comunicato entro il 31/12 di ogni anno ad ASIL



- S.p.A. il volume di acqua prelevato ai fini domestici (stabilimento e abitazione del custode);
- 5.4.2 scarico acque meteoriche di piazzale: **entro 3 mesi** (dalla notifica del provvedimento di AUA da parte del SUAP) dovrà essere installato un conta-ore sulle pompe di rilancio in fognatura poste nella vasche di accumulo delle acque di prima pioggia. Le letture dei conta-ore al 31/12 di ogni anno dovranno essere comunicate ad ASIL S.p.A.;
- 5.4.3 in corrispondenza dell'area dedicata alla distribuzione dei carburanti, deve risultare installato e funzionante un sistema che consenta di escludere il recapito in fognatura di possibili sversamenti accidentali durante le operazioni di rifornimento;
- 5.5 Rispetto del regolamento e osservanza delle pertinenti prescrizioni della Società di gestione della fognatura, ASME S.p.A. - Erba, di seguito riportate:
- 5.5.1 Le acque di prima pioggia dovranno essere scaricate a partire dalla cessazione dell'evento meteorico e in modo tale da garantire che la vasca sia vuota dopo 96 ore da tale momento;
- 5.5.2 Le acque meteoriche non oggetto di autorizzazione non dovranno essere convogliate in rete fognaria, bensì disperse in loco tramite pozzi perdenti ispezionabili.
- 5.6 **entro 2 anni** (dalla notifica del provvedimento di AUA da parte del SUAP) e prima di effettuare le analisi per il monitoraggio degli scarichi di cui alla prescrizione 5.2.1 seguenti la prima analisi di caratterizzazione, il Gestore deve valutare la possibilità di realizzare una linea esclusiva per lo scarico delle acque reflue domestiche derivanti dalla palazzina uffici e mensa con immissione a valle del punto indicato in planimetria con la sigla P5. In caso di positiva valutazione, il campionamento di monitoraggio degli scarichi provenienti dai sistemi di separazione delle acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne e dal sistema di trattamento in continuo per l'area distributore carburanti, dovrà essere effettuato unicamente in corrispondenza del punto di campionamento P5 in sostituzione delle singole analisi da effettuarsi sui punti P2, P3 e P5.
- 5.7 Obbligo di dare immediata notifica all'Ufficio d'Ambito, alla Provincia, all'ARPA di Como e ad ASME S.p.A. e ASIL S.p.A., in qualità di Soggetti gestori dei servizi idrici, di ogni guasto o anomalia in grado di incidere sulle condizioni quali-quantitative degli scarichi di acque reflue o meteoriche, al fine di consentire l'immediata adozione di provvedimenti precauzionali; con l'obbligo di comunicare gli interventi messi in atto per la risoluzione dei problemi e dei relativi esiti.
- 5.8 Fatto salvo quanto specificamente indicato alle prescrizioni 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.6, deve essere rispettato il Piano di Monitoraggio ambientale ai sensi del comma 10 art. 3 del R.R. n. 5/2011, come di seguito riportato (le scadenze si intendono calcolate dalla data di messa in esercizio degli impianti):
- 5.8.1 istituzione di registro di manutenzione delle 8 vasche a tenuta (VT1 - VT2 - VT3 - VT4 - VT5 - VT6 - VT7 - VT8 per raccolta di percolato con:
- verifica semestrale del contenuto;
 - prima verifica di tenuta **entro un anno**, da effettuarsi con riempimento delle vasche e controllo del livello dopo 3 giorni;
 - successive verifiche di tenuta ogni **5 anni**;
- 5.8.2 istituzione di registro delle manutenzioni per l'impianto di distribuzione gasolio uso autotrazione.



IV. EMISSIONI IN ATMOSFERA

ALLEGATI TECNICI DI RIFERIMENTO

D.G.P. n. 68/2009	A.T.n.30	Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
D.G.R. n. 3552/2012		Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – Modifica e aggiornamento della D.G.R. n. 13943/2003

1. ATTIVITÀ DELLO STABILIMENTO

Descrizione sintetica dell'attività produttiva

L'attività dell'Azienda consiste nella gestione di un centro di recupero (R4), e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi.

L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene richiesta per l'effettuazione del taglio ossipropanico, saltuario, solo in caso siano presenti materiali di pezzatura importante (Es grossa putrella in acciaio) nella postazione prevista allo scopo.

Nella stessa postazione e con le stesse attrezzature la Ditta provvederà ad effettuare saldature ai cassoni dei mezzi d'opera che dovessero danneggiarsi (l'attività configurabile come manutenzione interna, ad inquinamento scarsamente rilevante).

Alla luce di quanto sopra non risulta coerente la quantificazione dei prodotti ottenuti.

L'attività di saldatura non necessita dell'utilizzo di COV.

Materie prime

MATERIALE	QUANTITÀ (kg/anno)	MATERIALE	QUANTITÀ (kg/anno)
Bombole di ossigeno	Non quantificabile	Bombole di propano	Non quantificabile

Fasi lavorative

L'attività per la quale viene richiesta l'autorizzazione si articola nelle seguenti fasi lavorative con l'utilizzo delle rispettive apparecchiature:

	FASE LAVORATIVA	APPARECCHIATURE UTILIZZATE	PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA
A	Taglio ossipropanico	Cannello ossipropanico	E1

Note:

FASE LAVORATIVA	DESCRIZIONE
Dichiarazioni dell'Azienda:	
A	La postazione è dotata di impianto di aspirazione a braccio, al fine di captare e convogliare all' esterno i fumi derivanti dalla lavorazione. Si precisa inoltre che la stessa postazione verrà utilizzata per l'effettuazione di saldature e levigature con mole per le eventuali riparazioni agli automezzi della Ditta (manutenzione interna).

**2. PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA AUTORIZZATI**

	E1
Fase di prov.	A
Apparecchiature interessate	Cannello ossipropanico
Portata (Nm ³ /h)	2'650
Durata (h/g – g/a)	Non determinabile (attività saltuaria)
Temp. (°C)	24
Altezza (m)	16
Sezione (m ²)	0.0314
Impianto abbatt.	si
Conformità D.G.R. n. 3552/2012	D.MF.02

3. LIMITI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA, IMPIANTI DI ABBATTIMENTO E PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI DIFFUSE.

FASE LAVORATIVA	EMISSIONI CONVOGLIATE			EMISSIONI DIFFUSE	NOTE
	INQUINANTE	LIMITE g/h	LIMITE mg/Nm ³		
A Taglio ossipropanico	Polveri	-	10	-	-

Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento

Il mancato rispetto di uno o più limiti sopra stabiliti, comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento delle emissioni. Tale sistema dovrà essere progettato, dimensionato e installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto e dovrà essere individuato tra le tipologie impiantistiche di cui alla D.G.R. n. 3552 del 30 maggio 2012 e s.m.i., osservando i requisiti impiantistici minimi in essa previsti.

4. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Salvo diverse specifiche prescrizioni indicate nei paragrafi precedenti, il Gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e alle emissioni autorizzate, oggetto della domanda.

CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI

- 4.1 Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato e inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- 4.2 Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare molestie olfattive.
- 4.3 Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art. 269, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..



4.4 Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove l'Azienda lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.

Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN ISO 16911-1 2013 e successive, integrazioni e modificazioni.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il Gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

- Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del Gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, un'adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

il Gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico a essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento a essi collegati.

- Le caratteristiche degli impianti di abbattimento di cui si rendesse necessaria la modifica e/o l'installazione ex novo, dovranno essere coerenti con i criteri e le indicazioni di cui alla D.G.R. n. 3552 del 30 maggio 2012 ed eventuali successive modifiche o integrazioni. A tale scopo dovrà essere tenuta disponibile la documentazione tecnica che ne attesti la conformità. Si sottolinea che non è sottoposta a preventiva comunicazione l'installazione di impianti di abbattimento durante la fase di messa a regime.

STOCCAGGIO

- 4.5 Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni nocive e/o moleste nonché confinare eventuali sversamenti. Le attenzioni minimali e le misure volte a limitare la diffusione incontrollata di inquinanti aerodispersi sono quelle di cui all'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

CRITERI DI MANUTENZIONE – PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

- 4.6 Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti produttivi, dei sistemi di aspirazione e convogliamento nonché, se presenti, dei sistemi di abbattimento/trattamento devono essere definite nella procedura operativa predisposta dal Gestore ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria, da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;



o tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Qualora l'Azienda disponga di un sistema di registrazione delle attività eseguite sugli impianti, in particolare relativamente agli interventi sopra elencati, e tale sistema sia informatico, non modificabile e dotato di procedura definita per l'accesso e la codifica dei dati, potrà considerarsi a tutti gli effetti sostitutivo del registro di manutenzione.

- 4.7 Fatto salvo quanto sopra, in relazione all'osservanza del Piano di Monitoraggio ambientale ai sensi del comma 10 art. 3 del R.R. n. 5/2011, deve essere specificamente tenuto un registro delle manutenzioni per l'impianto di aspirazioni fumi/polveri secondo manuale del costruttore con:

PER VENTILATORE:

- controllo visivo generale dello stato del ventilatore - giornaliero;
- controllo visivo delle distanze minime GAPS C - ogni 150 ore;
- controllo visivo del serraggio della bulloneria - ogni 150 ore;
- controllo dello stato di tenuta delle guarnizioni - ogni 150 ore;
- pulizia - periodicità da definire in forza dell'utilizzo;
- cambio dei cuscinetti - a 20'000 ore;
- tensionamento delle cinghie ogni 300 ore;
- controllo serraggio viti del giunto tramite chiave dinamometrica ogni 1'000 ore;

PER ABBATTITORE

- per le valvole VEP 1 verifica annuale di integrità dei collegamenti elettrici e il serraggio a tenuta stagna del connettore;
- per le valvole VEM 1 verifica annuale di integrità dei collegamenti pneumatici e il serraggio della relativa raccorderia;
- ogni 6 mesi verifica dello stato di pulegge, chiavette, paratie ecc in generale sistemi meccanici;

MESSA IN ESERCIZIO E A REGIME

- 4.8 Il Gestore, almeno **15 giorni prima** di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti nuovi, trasferiti od oggetto di modifica, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio.

- 4.9 Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato, il Gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- o descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- o indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia di Como non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI – PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Deve essere rispettato il Piano di Monitoraggio ambientale ai sensi del comma 10 art. 3 del R.R. n. 5/2011, come di seguito riportato:

- 4.10 **Entro 20 giorni** dalla data di messa a regime degli impianti nuovi, trasferiti od oggetto di modifica, il Gestore è tenuto ad attuare un ciclo di verifiche (prima verifica analitica) in campo



volte a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati e così permettere la determinazione della valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa.

- o Il ciclo di campionamenti dovrà essere inserito in un periodo di marcia controllata degli impianti non inferiore a 10 giorni e così da permetterne l'esecuzione secondo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, così da sviluppare una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti e consenta di cogliere l'obiettivo di descrivere il ciclo produttivo in essere dai punti di vista concorrenti dell'esercizio degli impianti e delle emissioni generate;
- o gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati **entro 2 mesi** dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, evidenziando se durante la messa a regime dell'impianto sia stata necessaria l'installazione di un sistema di abbattimento per il rispetto dei limiti, nonché le strategie di rilevazione effettivamente adottate.

- 4.11 **Entro 3 mesi** dalla data di messa a regime degli impianti, deve essere condotta una verifica, tramite laboratorio specializzato ed autorizzato, sui due punti esterni (NORD -SUD) dell'unità produttiva al limite di proprietà, dei parametri **Polveri e PM 10**. I restanti parametri (NO_x, SO₂, CO, CO₂, COV ed NH₃) non sono oggetto di monitoraggio, in quanto l'Azienda dichiara di non produrli nei propri cicli.
- 4.12 Le verifiche successive di cui ai punti 4.10 e 4.11 devono essere eseguite con **cadenza annuale** a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio e tenuta a disposizione.
- 4.13 il Gestore, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio.
- 4.14 Qualora venga adottato un sistema di rilevazione e registrazione digitale in continuo delle concentrazioni degli inquinanti, sistema della cui manutenzione e/o taratura dovrà essere data evidenza, gli esiti saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

METODOLOGIA ANALITICA

- 4.15 Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o, comunque, dalle norme tecniche disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Si ricorda in ogni caso che:

- o L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- o I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- o I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato e in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- o I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm³S/h (effluenti gassosi secchi) o in Nm³T/h (effluenti gassosi totali);
 - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³S o in mg/Nm³T;
 - Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.



4.16. Qualora l'Azienda, in possesso di un'autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., intenda:

- o interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva;
- o utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua;

e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA territorialmente competenti.



V. RUMORE – INQUINAMENTO ACUSTICO

1. INQUADRAMENTO

Il Gestore ha presentato la Valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della Legge 447/95, della L.R. 13/2001 e della D.G.R. n. 7/8313/02, datata 28/03/2013 e allegata all'istanza di AUA.

Il Comune di ERBA ha provveduto alla redazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale (deliberazione di adozione del Consiglio Comunale n. 32 del 20/03/2007).

Il sito in cui è presente l'insediamento oggetto della presente autorizzazione ricade in parte in **Classe IV** e in parte in **Classe V**.

Si rimanda ai limiti di accettabilità per le sorgenti sonore di cui al Piano di Zonizzazione Acustica Comunale o, in mancanza, di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997.

2. PRESCRIZIONI

- 2.1 Devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni del PD 155/A/ECO del 30 aprile 2014 di esclusione dalle procedure di VIA, rilasciato dal Servizio Rifiuti di questa Provincia e conseguentemente:
 - 2.1.1 Ai fini dell'esercizio dell'impianto, devono essere rispettate misure integrative e mitigative finalizzate al contenimento delle emissioni sonore nell'ambiente esterno, ovvero deve essere garantito che le emissioni sonore nell'ambiente esterno rispettino sempre i valori massimi ammissibili specificati dalle vigenti normative, nazionali e regionali, in materia d'inquinamento acustico, con particolare riferimento alle prescrizioni attuative della Legge 447/1995.
 - 2.1.2 Deve essere rispettato il Piano di Monitoraggio ambientale ai sensi del comma 10 art. 3 del R.R. n. 5/2011, come di seguito riportato (le scadenze si intendono calcolate dalla data di messa in esercizio degli impianti):
 - 2.1.2.1 **entro 3 mesi**, prima verifica strumentale di impatto acustico con attività a regime, per accertare lo stato acustico rispetto al progetto nelle varie configurazioni operative;
 - 2.1.2.2 **entro 2 anni**, seconda verifica di impatto acustico;
 - 2.1.2.3 verifiche successive in caso di variazione delle lavorazioni o del parco mezzi, fatta salva preventiva comunicazione delle modifiche e ottenimento della modifica dell'AUA, secondo le procedure richiamate nel Dispositivo della presente autorizzazione;
 - 2.1.2.4 **entro 3 mesi**, prima verifica di impatto vibrazionale con attività a regime, per accertare lo stato vibrazionale operativo rispetto al progetto;
 - 2.1.2.5 verifiche **successive** in caso di variazione delle lavorazioni (vale comunque quanto indicato al punto 2.1.2.3);
 - 2.2 Fatto salvo quanto sopra, qualora si intendano realizzare ulteriori modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore (previo invio della comunicazione di modifica alla Provincia di Como, al SUAP di Erba e al Comune di ERBA), dovrà essere redatta, secondo quanto previsto dalla DGR n.7/8313 dell'8/03/2002, una valutazione previsionale di impatto acustico.
 - 2.3 Nel caso che si preveda che le nuove attività non determineranno emissioni di rumore superiori ai limiti suddetti, la documentazione previsionale d'impatto acustico potrà essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 227/2011.
 - 2.4 In tutti i casi in cui si prevede che le nuove attività possano comportare emissioni di rumore superiori ai limiti, è fatto obbligo di presentare ai medesimi Soggetti sopra elencati, una relazione predisposta da un tecnico competente in acustica, contenente l'indicazione delle



2.5 misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 447/1995.

2.5 Una volta realizzati le modifiche o gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da concordare con il Comune ed ARPA, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora.



VI. GESTIONE DI RIFIUTI IN REGIME SEMPLIFICATO EX ART. 216 D.Lgs. 152/2006

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITÀ:


- 1.1 L'area interessata dall'impianto è di circa 12'850 m² dei quali 5'650 coperti da edificio industriale all'interno del quale verranno effettuate tutte le attività autorizzate con il presente provvedimento e 4'560 piazzale esterno pavimentato; contraddistinta al mappale 4468 censito al foglio 9 al Catasto Terreni del Comune di Erba, Sezione Incino, ricadenti in "ambito di pianificazione e programmazione in corso art. 37" a destino industriale e simile" nel P.G.T. vigente del Comune di Erba;
- 1.2 Le operazioni di recupero autorizzate sono così riassunte:
- Operazioni di recupero R13 R4.
- 1.3 L'assetto impiantistico autorizzato con il presente provvedimento e lo schema di raccolta delle acque reflue decadenti dallo stesso sono rappresentate sulle tavole di progetto AE 01 "Layout produttivo" scala 1:200 datata 14/02/2014, AE 02 "Sottoservizi" scala 1:200 datata 10/05/2012, AE 02 a "Retinature aree scolanti" datata 16/09/2014, AE 03 "Palazzina uffici" scala 1:50 datata 18/01/2011 ed AE04 "Sezioni significative" scala 1:100 datata 14/02/2014 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento in quanto richiamate nel paragrafo II del presente Allegato Tecnico.
- 1.4 I tipi di rifiuti non pericolosi e le operazioni alle quali sottoposti sono i seguenti (C.E.R.):

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero (R-)
1.1		Messa in Riserva (R13)	Recupero (R-)
	15.01.01	X	
	15.01.05	X	
	15.01.06	X	
	20.01.01	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi derivanti da attività produttive, distribuzione di giornali, raccolta differenziata di R.S.U., altre forme di raccolta in appositi contenitori, attività di servizio per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva per i rifiuti identificati nella tipologia 1.1 è di 45.68 m³ per un totale di 1'000 tonnellate/anno e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui alla lettera A. del paragrafo II del presente Allegato Tecnico.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero (R4)
3.1		Messa in Riserva (R13)	Recupero (R4)
	10.02.10	X	X
	10.02.99	X	X
	12.01.01	X	X
	12.01.02	X	X
	12.01.99	X	X
	15.01.04	X	X
	16.01.17	X	X
	17.04.05	X	X
	19.01.02	X	X
	19.01.18	X	X



Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero (R4)
3.1			
	19.12.02	X	X
	20.01.40	X	X

Messa in riserva di rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione e trattamento per l'eliminazione di materiali o impurità presenti come specificato al punto 3.1.3 lettera "c" Allegato 1 suballegato 1 DM 05/02/1998 (R4).

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 3.1 è di 114.2 m³ e quella di recupero (R4) di 90'000 tonnellate/anno e verranno svolte sulle aree, come indicato nella planimetria di cui alla lettera A. del paragrafo II del presente Allegato Tecnico.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero (R4)
3.2			
	10.08.99	X	X
	11.05.01	X	X
	11.05.99	X	X
	12.01.03	X	X
	12.01.04	X	X
	12.01.99	X	X
	15.01.04	X	X
	17.04.01	X	X
	17.04.02	X	X
	17.04.03	X	X
	17.04.04	X	X
	17.04.06	X	X
	17.04.07	X	X
	19.10.02	X	X
	19.12.03	X	X
	20.01.10	X	X

Messa in riserva di rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione e trattamento per l'eliminazione di materiali o impurità presenti come specificato al punto 3.2.3 lettera "c" Allegato 1 suballegato 1 DM 05/02/1998 (R4),

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 3.2 è di 57.1 m³ e quella di recupero (R4) di 20'000 tonnellate/anno e verranno svolte sulle aree, come indicato nella planimetria di cui alla lettera A. del paragrafo II del presente Allegato Tecnico.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero (R-)
3.3			
	15.01.04	X	
	15.01.05	X	
	15.01.06	X	
	19.12.03	X	



Messa in riserva (R13) di sfridi o scarti di imballaggio in alluminio e di accoppiati carta, plastica e metallo per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 3.3 è di 45.68 m³ per un totale di 200 tonnellate/anno e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui alla lettera A. del paragrafo II del presente Allegato Tecnico.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero (R-)
3.5			
	15.01.04	X	
	20.01.40	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 3.5 è di 45.68 m³ per un totale di 1'000 tonnellate/anno e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui alla lettera A. del paragrafo II del presente Allegato Tecnico.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero (R-)
3.7			
	11.02.99	X	
	12.01.03	X	
	12.01.99	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti della lavorazione, molatura e rottami di metalli duri per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 3.7 è di 45.68 m³ per un totale di 1'000 tonnellate/anno e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui alla lettera A. del paragrafo II del presente Allegato Tecnico.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero (R-)
5.7			
	16.02.16	X	
	17.04.02	X	
	17.04.11	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 5.7 è di 45.68 m³ per un totale di 400 tonnellate/anno e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui alla lettera A. del paragrafo II del presente Allegato Tecnico.



Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero (R-)
5.8			
	16.01.18	X	
	16.01.22	X	
	16.02.16	X	
	17.04.01	X	
	17.04.11	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da spezzoni di cavo di rame ricoperto per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 5.8 è di 45.68 m³ per un totale di 1'000 tonnellate/anno e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui alla lettera A. del paragrafo II del presente Allegato Tecnico.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero (R-)
5.14			
	10.02.10	X	
	12.01.01	X	
	12.01.02	X	
	12.01.03	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da scaglie di laminazione e stampaggio per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 5.14 è di 45.68 m³ per un totale di 40'000 tonnellate/anno e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui alla lettera A. del paragrafo II del presente Allegato Tecnico.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero (R-)
5.19			
	16.02.14	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 5.19 è di 45.68 m³ per un totale di 4'000 tonnellate/anno e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui alla lettera A. del paragrafo II del presente Allegato Tecnico.



Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero (R-)
9.1			
	03.01.01	X	
	03.01.05	X	
	03.01.99	X	
	15.01.03	X	
	17.02.01	X	
	19.12.07	X	
	20.01.38	X	
	20.03.01	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da scarti di legno e sughero, imballaggi di legno per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 9.1 è di 45.68 m³ per un totale di 1'000 tonnellate/anno e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui alla lettera A. del paragrafo II del presente Allegato Tecnico.

2. PRESCRIZIONI

5.9 Deve essere rispettato quanto previsto dal DM 05/02/1998 e dal DM 186/2006 per quanto attiene le disposizioni tecniche ivi contenute.

5.10 Devono essere rispettate le norme generali per il recupero di materia dai rifiuti previsti dall'Allegato 1 sub allegato 1 del DM 05/02/98 e s.m.i..

5.11 Devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni del PD 155/A/ECO del 30 aprile 2014 di esclusione dalle procedure di VIA, rilasciato dal Servizio Rifiuti di questa Provincia e specificamente:

5.11.1 L'impianto non potrà superare, per nessun motivo, i seguenti valori di esercizio giornalieri e volumetrici, da intendersi non come dato medio ma come limite massimo per ciascuna giornata di esercizio (R4) e volume massimo di deposito istantaneo (R13):

Limiti giornalieri e volumetrici		
Non pericolosi	R4	500 tonnellate
Non pericolosi	R13	742.3 m ³



SUAP- COMUNE DI ERBA

SUAP 1533

M.B. n. seriale 01170753514601 DEL 20.05.2021

Spett.le

AZIENDA PORRO METALLI s.p.a.
Domicilio elettronico

Provincia di Como
Settore Ecologia e Ambiente
Settore Rifiuti

Ufficio d'Ambito di Como

Como Acqua Srl

Comune di Erba
Area Gestione del Territorio
Edilizia Privata e Urbanistica

p.c.

Arpa - Dip. Di Como Varese

ATS Insubria

U
COMUNE DI ERBA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0036603/2021 del 01/10/2021
Firmatario: DANIELE FABROCINO

OGGETTO: Rilascio modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013 AZIENDA PORRO METALLI S.P.A. con stabilimento in Comune di Erba in Via Pontida s.n.c

IL RESPONSABILE DEL SUAP DIRIGENTE AREA SERVIZI AL TERRITORIO

Con riferimento all'istanza pervenuta attraverso il portale Impesainungiorno.gov.it per l'Azienda in oggetto, con prot. REP_PROV_CO/CO-SUPRO CO/CO-SUPRO 57133/05-08-2020, ID 03067920136-010720202-1533 concernente la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 429 del 27.11.2014 notificata il 22.1.2015 e successive volture, relativamente ai seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- 1) Autorizzazione allo scarico in rete fognaria di acque reflue di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs.152/06 e s.m.i. (art 124 e 125) MODIFICA;
- 2) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art.269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.- STRALCIO;
- 3) Comunicazione / nulla osta di cui all'art.8, commi 4 o comma 6 della l.447/95 (inquinamento acustico) MODIFICA ;
- 4) Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'art.216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – MODIFICA;

Richiamato l'Avvio del Procedimento del Suap del Comune di Erba prot. n 41724 del 17.12.2020;

Richiamata la nota n.1139 in data 13.01.2021 di avvio dell'endoprocedimento di competenza e contestuale richiesta d'integrazioni da parte della Provincia di Como inoltrata all'azienda in data 14.01.2021 determinante l'interruzione dei termini procedurali;

Preso atto delle integrazioni prodotte dall'Azienda e trasmesse alla Provincia in data 15.02.2021 con nota 15377/2021;

Richiamato il provvedimento n. 27669 di protocollo in data 09.07.2021 di nulla osta alla volturazione AUA al legale rappresentante p.t. della Porro Metalli spa;

Richiamata la comunicazione della Provincia di Como del 27.09.2021 prot.n. 35849 di accettazione della Polizza Fidejussoria n. 2152754/2017, sua Appendice n.3 con effetto dal 17.09.2021 emessa da Coface s.a.e prestata a fronte del Provvedimento di AUA 429 – 27.11.2014;

Dato atto che la Provincia di Como, in qualità di autorità competente per l'adozione dell'Autorizzazione unica ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con provvedimento n. 500/2021 del 13.07.2021 di Reg. n. 28127 ha adottato l'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, a conclusione dell'endoprocedimento di competenza;

Richiamato integralmente il provvedimento della Provincia di Como n. 552/2021 del 3/8/2021 prot.n.31478, caricato su SUAP in data 27.09.2021, di adozione della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, corredato della documentazione tecnica richiamata nel provvedimento autorizzativo che costituisce l'oggetto della notifica;

Richiamati integralmente i pareri espressi da tutti i soggetti competenti in materia ambientale nell'ambito del procedimento in oggetto, citati nel summenzionato provvedimento;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 59/2013;
- l'art. 107 del Dlgs. 267/2000;

il Decreto del Sindaco n. 33 del 19/04/2021 con il quale è stato conferito al dott. Daniele Fabbrocino l'incarico di direzione dell'Area Servizi al Territorio – Settore Urbanistica ed Edilizia Privata;

RILASCIATA L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Al sig. **PORRO MAURIZIO**, nato a LECCO (LC) il 09/06/1955 e residente a CASLINO D'ERBA (CO) Via per Asso n.3 (C.F. PRRMRZ55H09E507H), in qualità di Amministratore Unico dell'**Azienda Porro Metalli S.p.A.**, con sede legale in Comune di Erba (CO), Via Pontida s.n.c. (P. IVA 03067920136);

- per l'insediamento sito in Comune di Erba', Via Pontida, s.n.c. mappale NCT F 9 M/P 44468, esercente l'attività di Messa in riserva e Recupero rifiuti non pericolosi, (R13 messa in riserva) – (R4 recupero);

- per i seguenti **titoli abilitativi**:

1. Autorizzazione allo scarico in rete fognaria di acque reflue di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs.152/06 e s.m.i. (art 124 e 125) MODIFICA;
2. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art.269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.- STRALCIO;
3. Comunicazione / nulla osta di cui all'art.8, commi 4 o comma 6 della l.447/95 (inquinamento acustico) MODIFICA ;
4. Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'art.216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – MODIFICA;

COMUNE DI ERBA	U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0036603/2021 del 01/10/2021	
Firmatario: DANIELE FABBRICINO	

L'autorizzazione è subordinata all'osservanza dei limiti e delle prescrizioni generali di seguito riportate, nonché di quelle specifiche elencate nell'ALLEGATO TECNICO al provvedimento n. 552/2021 del 03/08/2021 prot.n.31478 della Provincia di Como di adozione della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale 429 in data 27.11.2014 e ss.mm, parte integrante e sostanziale del presente rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Se non diversamente specificato, le scadenze temporali fissate per l'ottemperanza delle prescrizioni si intendono decorrenti dalla data di notifica dell'atto autorizzativo da parte del SUAP e gli intervalli temporali si intendono calcolati come continui e consecutivi.

Ogni eventuale richiesta di proroghe dei termini temporali fissati per l'ottemperanza delle prescrizioni del presente provvedimento dovrà essere formalizzata da parte dell'Azienda, mediante comunicazione specifica (cioè non inserita all'interno di relazioni tecniche o altra documentazione prodotta), al SUAP e per conoscenza alla Provincia, con anticipo di almeno 15 giorni rispetto ai termini temporali prescritti. La medesima richiesta dovrà essere adeguatamente motivata da ragioni tecniche. La Provincia si riserva di concedere tali proroghe, fatta salva l'acquisizione dei nulla osta dei Soggetti eventualmente coinvolti. La mancata concessione espressa della proroga costituisce rigetto della richiesta.


Se non diversamente specificato all'interno del provvedimento o del relativo Allegato Tecnico, la trasmissione della documentazione prescritta deve essere effettuata in firma digitale al SUAP territorialmente competente, esclusivamente mediante il Portale telematico specificamente adottato dal SUAP medesimo, che si occuperà dell'inoltro agli indirizzi istituzionali dei Soggetti di volta in volta interessati. Comunicazioni effettuate con modalità differenti da quelle specificate, saranno ritenute non valide ai fini del rispetto delle prescrizioni.

Ai sensi della D.G.R. n. 2481/2019 il Gestore ha facoltà di caricare sull'applicativo AUA POINT – <https://aua.arpalombardia.it/login.aspx> (a decorrere dalla data 01.01.2020) i dati degli autocontrolli agli scarichi prescritti nell'AUA. Tale caricamento sostituisce la trasmissione dei dati al SUAP (prescritta nelle corrispondenti Sezione dell'Allegato tecnico al presente provvedimento per il successivo inoltro ai Soggetti competenti) . L'utilizzo dell'applicativo è sperimentale, quindi non vincolante, fino ad eventuali nuove disposizioni regionali successive alla notifica dell'AUA, le quali si intendono automaticamente recepite senza necessità di ulteriore modifica.

Si informa, infine, che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale:

- 1) entro 60 giorni dalla notifica:
 - con ricorso al competente Tribunale delle Acque pubbliche, nel caso in cui la contestazione verta su un aspetto del provvedimento incidente direttamente sulla tutela e sul regime delle acque pubbliche;
 - davanti al Tar nei casi residui;
- 2) entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento è trasmesso al soggetto richiedente e ai soggetti competenti in materia ambientale.



Il Responsabile del SUAP
Dirigente Area Servizi al Territorio
Dott. Daniele Fabbrocino

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il tecnico referente della pratica: arch. Daniela Rigamonti



PROVINCIA DI COMO
TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Via Borgovico n. 148 - 22100 COMO - Tel. 031.230.400

Ufficio A.U.A.

Resp.: dott. Alberto Mortera

e-mail: alberto.mortera@provincia.como.it

PEC: protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it

Data e Protocollo della trasmissione PEC/Portale telematico

Riferimento ID n. 261

Fascicolo p_CO.09.03. 2016.334

Riferimento telematico: 03067920136-01072020-1533

Riferimento SUAP: ERBA

Oggetto: Adozione di modifica sostanziale Autorizzazione unica ambientale ex DPR 59/2013. Nominativo: PORRO MAURIZIO – Azienda: Porro Metalli S.p.A., con stabilimento in Comune di ERBA, indirizzo: Via Pontida, s.n.c..

PEC / Portale SUAP

Sportello Unico Attività Produttive
ERBA (CO)

In relazione alla comunicazione SUAP n. 98109 del 17/12/2020, inerente la Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri finalizzati al rilascio della modifica dell'AUA in oggetto;

Tenuto conto della ricezione della polizza fidejussoria (appendice) prestata dall'Azienda a questa Provincia in data 17/09/2021 e accettata con nota n. 37640 del 24/09/2021, con la presente

SI TRASMETTE

in allegato il provvedimento di **modifica sostanziale AUA n. 552/2021 del 03/08/2021**, protocollo n. 31478, adottato da questa Provincia a conclusione dell'endoprocedimento di competenza relativo all'istanza presentata in data 16/11/2020.

In particolare si trasmette duplicato informatico dell'originale dell'atto medesimo (art. 23-bis del D.Lgs. 82/2005), al fine della relativa notifica telematica e in firma digitale al Gestore e ai Soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento.

Il documento è unito alle planimetrie richiamate nel provvedimento autorizzativo. L'oggetto della notifica è costituito dall'insieme di tali elementi.

Per la verifica della regolarità fiscale del provvedimento di autorizzazione, si rimanda al medesimo SUAP l'accertamento dell'assolvimento dell'imposta di bollo, nei modi e nelle forme previste dalla vigente normativa per la trasmissione telematica (art. 1 c. 594 della Legge 27/12/2013, n. 147 - nota 1-5 all'art. 4 annessa al DPR 642/1972 e s.m.i.).

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Is

IL DIRIGENTE
Servizio Tutela Acque Suolo –
Ufficio AUA – Ufficio AIA
Dr. Matteo Accardi

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

CODICE FISCALE N. 80094650133 - PARTITA IVAN 00606750131



Provincia di Como

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
S3.12 UFFICIO AUA

AUTORIZZAZIONE N. 552 / 2021

**OGGETTO: MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
AZIENDA PORRO METALLI S.P.A. INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI
ERBA, VIA PONTIDA, S.N.C.**

FRONTESPIZIO

Lì, 03/08/2021

**IL RESPONSABILE
ACCARDI MATTEO**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



OGGETTO: Modifica sostanziale Autorizzazione unica ambientale azienda Porro Metalli S.p.A. insediamento sito in Comune di ERBA, Via Pontida, s.n.c.

ID azienda: 261
Fascicolo: 09.03.2016.334

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ACQUE, UFFICIO AUA, UFFICIO AIA

PREMESSO che il presente provvedimento costituisce atto endoprocedimentale nell'ambito del procedimento unico di competenza dello Sportello Unico Attività produttive di ERBA (di seguito "SUAP");

ATTESO che la Provincia, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, risulta Autorità competente per l'adozione dell'Autorizzazione unica ambientale (AUA);

RICHIAMATE le disposizioni normative in materia di tutela dell'ambiente e in particolare:

- le Decisioni n. 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n. 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n. 2001/573/CE del 23 luglio 2001 della Commissione delle Comunità Europee; la Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del D.P.R. 915/82; il D.P.R. 12 aprile 1996; la L. 15 maggio 1997 n. 127; il D.P.C.M. 3 settembre 1999; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'Ambiente; il Decreto 5 aprile 2006 n° 186; il D.L. 9 febbraio 2012 n° 5;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152: "Norme in materia ambientale" e le successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. 152/06);
- la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n. 24: "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
- la Legge regionale 12 dicembre 2003 n° 26: "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e le successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento regionale n° 6 del 29 marzo 2019, recante: "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)" (di seguito: "RR 6/19");
- il Regolamento regionale n° 4 del 24 marzo 2006, recante: "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell' articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26" (di seguito: "RR 4/06");
- la Deliberazione di Giunta regionale 5 aprile 2006 n° 8/2318, recante: "Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'art. 3, comma 1 del regolamento reg. 2006, n. 3" (di seguito: "DGR 2318/06");
- la D.G.R. 10161 del 6 agosto 2002; la D.G.R. 7/12764 del 16 aprile 2003; la D.G.R. 12920 del 9 maggio 2003; il D.Lgs. 29 aprile 2006 n. 217;
- la DGR n. 8/2772 del 21.06.2006 "Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento della acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, r.r. n. 4/2006 ";
- la DGR n. 7570 del 18.12.2017 "Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.";
- la D.G.R. n. XI/2481 del 18.11.2019: "Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni e degli scarichi per le attività non soggette ad autorizzazione integrata ambientale - Utilizzo applicativo «AUA POINT» e avvio fase sperimentale";



- le Deliberazioni di Giunta della Provincia di Como n° 384 del 29 dicembre 2008 e n°181 del 23 luglio 2009, come modificata dalla DGP n° 322 del 16 dicembre 2010;
- le note del Servizio Acque della Provincia di Como n. 14839 del 9 aprile 2014 e n. 33397 in data 06/09/2017;
- la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. n. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- la nota dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) n. 5407 in data 04/03/2011 "Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo. Prima emissione";
- la Legge 447/1995, la L.R. 13/2001 e la D.G.R. n. 7/8313/02, nonché il D.P.C.M. 14/11/1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, in materia d'impatto acustico;

RICHIAMATE inoltre:

- la Circolare di Regione Lombardia n. 19 in data 05/08/2013 "Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA)";
- la Circolare di questa Provincia n. 43717 del 23/10/2013 "Autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013. Circolare esplicativa";
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, n. 49801/GAB in data 07/11/2013 "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59";
- la D.G.R. n.10/1840 del 16/05/2014 "Indirizzi regionali in merito all'applicazione del regolamento inerente l'autorizzazione unica ambientale (AUA)";
- la Circolare di questa Provincia n. 41448 del 10/10/2014 "Autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013. Circolare esplicativa";
- la Circolare di questa Provincia n. 17557 del 23/04/2015 "Procedimenti per Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013. Indicazioni procedurali specifiche";
- la Circolare di questa Provincia n. 52955 del 17/12/2015 "Procedimenti per Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013. Aggiornamento delle indicazioni procedurali specifiche";
- la Circolare di questa Provincia n. 34640 del 27/09/2016 "Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013. Adeguamento delle procedure in relazione alle modifiche alla Legge 241/1990 apportate dal D.Lgs. 127/2016";

RICHIAMATO il provvedimento di AUA n. 429 in data 27/11/2014 di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciato a PORRO MAURIZIO, nato a Lecco (LC) il 09/06/1955 (C.F. PRRMRZ55H09E507H), in qualità di legale rappresentante della Porro Fulvio S.r.l. (P.IVA 01558380133), con sede legale in Comune di Erba (CO), Via Pontida s.n.c..

RICHIAMATI inoltre i provvedimenti:

- n. 42463 di protocollo del 12/10/2015, di modifica sostanziale e rettifica del predetto atto n. 429 in data 27/11/2014;
- n. 42237 di protocollo in data 05/11/2015, di nulla osta alla volturazione al legale rappresentante p.t. della Metal-Lario S.r.l.;
- n. 42625 di protocollo in data 28/12/2016, di modifica sostanziale e volturazione al legale rappresentante p.t. della Porro Rottami S.r.l.;
- n. 586 di registro del 20/08/2019, di modifica d'ufficio;
- n. 27669 di protocollo in data 09/07/2021, di nulla osta alla volturazione al legale rappresentante p.t. della Porro Metalli S.p.A.



complessivamente indicati di seguito come "AUA 429/14 e ss.mm.";

VISTA la comunicazione n. 98109 del 17/12/2020 da parte del SUAP, di avvio del procedimento e di trasmissione dell'istanza presentata in data 16/11/2020 da PORRO MAURIZIO (di seguito "Gestore"), con la quale si richiede la modifica dell'AUA per l'esercizio dell'attività nell'insediamento sito in Comune di ERBA (CO), Via Pontida, s.n.c.;

ESAMINATA la documentazione allegata alla predetta domanda;

CONSIDERATO che tale richiesta è da intendersi come domanda di modifica sostanziale dell'AUA vigente, al fine di:

- introduzione come sola "messa in riserva – R13" di nuove tipologie di rifiuti non pericolosi con relativi codici CER;
- riorganizzazione generale dell'impianto, consistente in:
 - individuazione di nuove aree esterne a deposito materiale "EOW";
 - ricollocazione area a deposito cassoni vuoti;
 - ridefinizione aree di stoccaggio di rifiuti.
- eliminazione tipologia scarico industriale decadente dall'attività di lavaggio automezzi, in quanto attività non più effettuata;

oltre che delle seguenti ulteriori modifiche non sostanziali:

- modifica area autorizzata ad impianto trattamento rifiuti, mediante stralcio di porzione di area interna al capannone pari a 66,00 m² da destinarsi in futuro a "NEWCO";
- installazione di cesoia con relativo generatore di esercizio, per adeguamento volumetrico rifiuti metallici (tipologia 3.1 e 3.2), senza modifica dell'attuale quantitativo di materiale trattato ed autorizzato;
- introduzione attività scarsamente rilevante per emissioni generatore;

RICHIAMATA la nota n. 1139 in data 13/01/2021 di questo Settore, di avvio dell'endoprocedimento di competenza e contestuale richiesta d'integrazioni, inoltrata all'azienda dal SUAP in data 14/01/2021, determinante l'interruzione dei termini procedurali;

PRESO ATTO delle integrazioni prodotte dall'azienda e pervenute in data 15/02/2021 con nota SUAP n. 15377/2021;

PRESO ATTO di tutte le dichiarazioni e certificazioni sottoscritte dal Gestore all'interno della medesima istanza e nella documentazione integrativa richiamata al precedente paragrafo, oppure già agli atti del relativo fascicolo e in particolare quelle riguardanti:

- il possesso della piena potestà d'intervento gestionale ed economico su tutte le strutture oggetto dell'autorizzazione unica ambientale e sulla relativa conduzione;
- il titolo di godimento sull'insediamento, in quanto l'azienda ne è proprietaria;
- il fatto che gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate (ai sensi degli artt. 74 c. 1 lett. g e 112 c. 7 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., nonché del Regolamento regionale n. 3/2006) decadenti dall'insediamento sono recapitati in rete fognaria;
- l'assenza di scarichi di acque reflue industriali derivanti dall'attività, in quanto non sono impiegate acque in cicli produttivi o sistemi di pompa di calore;
- il fatto:
 - di rappresentare, in qualità di Amministratore Unico, l'azienda Porro Metalli S.p.A. avente: sede legale in Erba (CO), Via Pontida s.n.c., Codice Fiscale / Partita IVA : 03067920136, Capitale sociale Euro 614'000, Oggetto sociale: Raccolta e commercio rottami ferrosi e non ferrosi;
 - di essere cittadino italiano, di stato membro della UE;
 - di essere domiciliato, residente ovvero di avere sede o stabile organizzazione in Italia;
 - che la stessa azienda è iscritta al registro delle imprese;



- o che la stessa azienda non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo e in qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
 - o di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena: a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente; alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - o di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali o assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
 - o di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art.3 della Legge 27 Dicembre 1956 n.1423, e successive modifiche ed integrazioni;
 - o di non essere sottoposto a procedure di cui al D.Lgs. 490/94;
 - o di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste;
 - o di essere proprietario dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto o di averne la piena disponibilità per la durata minima di 6 anni;
- il fatto che *"l'azienda effettuerà saltuariamente operazioni di manutenzione interna, quali ad esempio attività di saldatura, pulizia o lavorazione meccanica, svolte al servizio di quella principale. Tale operazione rientra nelle attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06, come meglio specificato nella D.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/983"*;
- *il fatto che i rifiuti in messa in riserva verranno recuperati entro i sei mesi dalla ricezione degli stessi;*

RICHIAMATO il provvedimento n. 27669 di protocollo in data 09/07/2021, di nulla osta alla volturazione dell'AUA al legale rappresentante p.t. della Porro Metalli S.p.A., complessivamente indicato di seguito, insieme a quelli elencati precedentemente, come "AUA 429/14 e ss.mm.";

PRESO ATTO che ARPA ha espresso prescrizioni generali per scarichi in fognatura di acque reflue industriali e di prima pioggia, come recepite nel parere dell'Ufficio d'Ambito;

CONSIDERATO il contenuto degli atti endoprocedimentali e dei pareri espressi:

1. dal Comune di Erba con nota n. 28037 del 21/07/2021 in ordine ai seguenti aspetti:

- dichiarazione della destinazione urbanistica dell'area d'interesse dell'insediamento: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE IN CORSO – (art. 38, N.T.A Piano delle Regole). Dal punto di vista urbanistico, l'art. 38 delle NTA del Piano delle Regole, prevede aree soggette a pianificazione in corso con piani attuativi già approvati. In particolare l'area in oggetto fa parte del "Piano Attuativo n°2", in cui sono ammesse le attività (art.14 della convenzione n°110);

- Vincoli:

- o BENI PAESAGGISTICI AMBIENTALI – Area sottoposta a vincolo di tutela (art. 9, N.T.A. Piano delle Regole).

Il vincolo è stato apposto con D.M. 28 aprile 1971 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del Comune di Erba". Nell'ambito in oggetto si applicano le direttive ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i..

- o CLASSI DI SENSIBILITA' PAESAGGISTICA — Disposizioni relative alla sensibilità paesaggistica dei luoghi (art. 13, N.T.A Piano delle Regole)

Ai fini della sensibilità paesaggistica il territorio comunale, nell'elaborato P.d.R. 5 "Classi di sensibilità paesaggistica", in relazione agli ambiti di zone e tessuti nei quali è articolato, è classificato in classi denominate "bassa", "media", "elevata", "molto elevata". L'area



oggetto di analisi è classificata in classe di sensibilità paesaggistica elevata corrispondente alla sensibilità 4 della DGR 7/11045 del novembre 2002. Gli interventi ricadenti in zona classe "Elevata" e "Molto Elevata" sono soggetti a parere della Commissione Paesaggio.

o FASCE DI RISPETTO E ZONE DI TUTELA ASSOLUTA PUNTI DI CAPTAZIONE ACQUA DESTINATA A CONSUMO UMANO

L'Area oggetto di analisi è interessata dalla proposta dell'Autorità d'Ambito di ridelimitazione e gestione delle zone di tutela assoluta e di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse – CAMPI POZZI MERONE 1,2,3, ERBA, L.R. n°26 del 12/12/2003, con presa d'atto di attivazione per procedura di variante agli strumenti urbanistici in vigore nonché alla successiva trasmissione della deliberazione di G.C. per gli adempimenti previsti anche in merito all'attuazione dei provvedimenti relativi ai centri di pericolo ubicati all'interno della ZdR rideterminata secondo le esplicite indicazioni della ZdR come previsto dell'art. 14 dell' R.R. 2/2006, provvedimento immediatamente eseguibile tramite deliberazione Giunta Comunale n°207 del 25/09/2014.

- dichiarazione in merito alla normativa in materia d'inquinamento acustico ai sensi della Legge 447/1995;
- conferma di compatibilità urbanistica e igienico sanitaria dell'attività nei confronti del D.P.R. n. 380/2001 e del Regio Decreto n. 1265/1934, in quanto non si riscontrano variazioni essenziali pertanto rimane valido quanto precedentemente espresso e indicato in fase di istruttoria dell'Autorizzazione Unica Ambientale n°429 del 27/11/2014;

2. dal soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato, Como Acqua S.r.l., con nota n. 9086 del 17/05/2021 in ordine ai seguenti aspetti:

- parere favorevole relativo allo scarico di acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne in rete fognaria, ai sensi della parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- dichiarazione circa la regolarità dell'allacciamento alla rete fognaria per gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate decadenti dall'insediamento in oggetto;

3. dall'Ufficio d'Ambito di Como con parere n. 28/2021 del 28/07/2021 in ordine allo scarico in rete fognaria delle acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne (ai sensi della parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) il cui contenuto, inserito nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento, prevale sui pareri dei soggetti gestori o esecutori dei Servizi Idrici, ove non diversamente specificato (come precisato dal medesimo Ufficio all'interno del proprio atto);

RILEVATO che, per le emissioni in atmosfera, ai sensi della D.G.R. 11 dicembre 2018 - n. XI/983, le saltuarie operazioni di manutenzione interna, quali ad esempio attività di saldatura, pulizia o lavorazione meccanica, svolte al servizio di quella principale, rientrano nelle attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e che, pertanto, non è più necessario il titolo abilitativo di cui alla Sezione IV dell'Allegato tecnico all'AUA 429/14 e ss.mm.;

DATO ATTO dello svolgimento e della conclusione dell'istruttoria tecnica, condotta da questo Settore alla luce degli atti sopra richiamati e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 in ordine ai seguenti aspetti:

- scarico in rete fognaria delle acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne (in accordo con il competente Ufficio d'Ambito di Como);
- emissioni in atmosfera;
- impatto acustico (in accordo con il competente Comune di ERBA);
- operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti;

RITENUTO di confermare i contenuti tecnici dell'AUA vigente che non sono direttamente connessi con la domanda di modifica sostanziale formulata dall'azienda;



CONSIDERATO che l'istruttoria si è conclusa complessivamente con esito favorevole, condizionato al rispetto, da parte del Gestore, dei limiti e delle prescrizioni specificamente indicati nell'ALLEGATO TECNICO al presente provvedimento;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Como n. 26/2021 in data 01/06/2021, di nomina *ad interim* del dr. Matteo Accardi a Dirigente del Servizio Tutela Acque e Suolo, dell'Ufficio AUA e dell'Ufficio AIA (articolazioni del Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio), a seguito della cessazione del servizio del dr. Franco Binaghi;

RICHIAMATO il comma terzo, lettera f), dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013,

**ADOPTA LA MODIFICA SOSTANZIALE
DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
429.in data 27/11/2014 e ss.mm.**

al fine del rilascio della medesima, da parte del SUAP di ERBA:

- a **PORRO MAURIZIO** (di seguito "Gestore"), nato a Lecco (LC) il 09/06/1955 e residente a Caslino d'Erba (CO), Via per Asso n. 3 (C.F. PRRMRZ55H09E507H), in qualità di Amministratore Unico dell'**azienda Porro Metalli S.p.A.**, con sede legale in Comune di Erba (CO), Via Pontida s.n.c. (P. IVA 03067920136);
- per l'**insediamento** sito in Comune di ERBA, Via Pontida, s.n.c., mappale NCT F. 9 M/P 4468, esercente l'attività di Messa in riserva e Recupero rifiuti non pericolosi, (R13 messa in riserva) - (R4 recupero);
- per i seguenti **titoli abilitativi**:
 - 1) Autorizzazione allo scarico in rete fognaria di acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 124 e 125) – MODIFICA;
 - 2) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - STRALCIO;
 - 3) Comunicazione / nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6 della l. 447/95 (inquinamento acustico) - MODIFICA;
 - 4) Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – MODIFICA.

L'autorizzazione è subordinata all'osservanza dei limiti e delle prescrizioni riportati nell'ALLEGATO TECNICO, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che sostituisce integralmente l'Allegato tecnico al provvedimento AUA 429/14 e ss.mm. in data 27/11/2014.

Se non diversamente specificato, le scadenze temporali fissate per l'ottemperanza delle prescrizioni si intendono decorrenti dalla data di notifica dell'atto autorizzativo da parte del SUAP e gli intervalli temporali si intendono calcolati come continui e consecutivi.

Ogni eventuale richiesta di proroghe dei termini temporali fissati per l'ottemperanza delle prescrizioni del presente provvedimento dovrà essere formalizzata da parte dell'azienda, mediante comunicazione specifica (cioè non inserita all'interno di relazioni tecniche o altra documentazione prodotta), al SUAP e per conoscenza a questa Provincia, con anticipo di almeno 15 giorni rispetto ai termini temporali prescritti. La medesima richiesta dovrà essere adeguatamente motivata da ragioni tecniche. Questa Provincia si riserva di concedere tali proroghe, fatta salva l'acquisizione dei nulla osta dei soggetti eventualmente coinvolti. La mancata concessione espressa della proroga costituisce rigetto della richiesta.



Se non diversamente specificato all'interno del provvedimento o del relativo Allegato Tecnico e fatto salvo quanto specificato nel paragrafo seguente, la trasmissione della documentazione prescritta deve essere effettuata in firma digitale al SUAP territorialmente competente, esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC) oppure mediante il Portale telematico specificamente adottato dal SUAP medesimo, che si occuperà dell'inoltro agli indirizzi istituzionali dei soggetti di volta in volta interessati. Comunicazioni effettuate con modalità differenti da quelle specificate, saranno ritenute non valide ai fini del rispetto delle prescrizioni.

Ai sensi della D.G.R. n. 2481/2019 il Gestore ha facoltà di caricare sull'applicativo AUA POINT - <https://aua.arpalombardia.it/login.aspx> (a decorrere dalla data 01/01/2020), i dati degli autocontrolli agli scarichi prescritti nell'AUA. Tale caricamento sostituisce la trasmissione dei dati al SUAP (prescritta nelle corrispondenti Sezione dell'Allegato tecnico al presente provvedimento per il successivo inoltro ai soggetti competenti). L'utilizzo dell'applicativo è sperimentale, quindi non vincolante, fino a eventuali nuove disposizioni regionali successive alla notifica dell'AUA, le quali s'intendono automaticamente recepite senza necessità di ulteriore modifica.

PRESCRIZIONI GENERALI

- a) In caso di avalimento di **AUA Point** per la comunicazione degli esiti dei Piani di monitoraggio, il Gestore deve trasmettere preventivamente specifica comunicazione via PEC a questa Provincia (protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it) dichiarando tale avalimento.
- b) *Al fine della verifica del corretto funzionamento e dell'efficienza dei sistemi di separazione delle acque di prima pioggia, il Gestore deve caratterizzare le acque di seconda pioggia contestualmente ai prelievi e alle analisi di cui al piano di monitoraggio delle acque di prima pioggia di cui alla Sezione III dell'Allegato Tecnico al presente provvedimento, mediante prelievi (quindi di cadenza biennale, il primo da effettuarsi entro 60 giorni dalla notifica dell'AUA) e determinazione analitica di:*
- pH; Solidi Sospesi totali; BOD₅; COD; Ferro; Cromo Totale; Rame; Zinco; Nichel; Piombo; Fosforo Totale; Azoto Totale; Solventi organici aromatici; Tensioattivi totali; Solventi clorurati e Idrocarburi totali (queste ultime due sostanze devono risultare assenti o comunque sotto la soglia di rilevabilità dei metodi utilizzati).

In relazione alle modalità di redazione del verbale di campionamento e di analisi, vale quanto successivamente specificato in proposito nella Sezione III dell'Allegato Tecnico al presente provvedimento.

Il riferimento per i limiti di concentrazione è la Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III D.Lgs. 152/06. Restano comunque fermi i divieti di scarico delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla Parte III D.Lgs. 152/06 – es. Idrocarburi totali presenti in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere.

I prelievi devono essere condotti utilizzando le stesse modalità per l'autocontrollo disposte per la caratterizzazione delle acque di prima pioggia.

Contestualmente alla trasmissione dei referti della caratterizzazione delle acque di prima pioggia (prescrizione collegata al Piano di monitoraggio della Sezione III dell'Allegato tecnico), devono essere trasmessi i referti relativi alla prima caratterizzazione delle seconde piogge.

Successivamente, solo in caso di superamento delle concentrazioni limite di riferimento, i referti analitici dovranno essere tempestivamente inoltrati alla Provincia di Como e allo Sportello Unico competente, per un'eventuale modifica dell'autorizzazione, sottolineando nell'oggetto l'avvenuto superamento ed i provvedimenti messi in atto ai fini del rientro nei limiti di legge. In ogni caso tali referti, unitamente ai verbali relativi ai campionamenti, devono essere sempre tenuti a disposizione dell'Autorità di controllo.

- c) *Il pozzetto da cui devono essere effettuati i prelievi ai fini del controllo qualitativo delle acque di seconda pioggia (da individuare ed eventualmente installare a monte di ogni commistione con*



acque meteoriche non soggette a separazione), deve essere installato e reso immediatamente individuabile mediante apposizione di targhetta o altro segnale identificativo indelebile.

- d) Il medesimo pozzetto deve essere a perfetta tenuta, mantenuto in buono stato e sempre facilmente accessibile per i campionamenti ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte terza art. 101; gli eventuali fanghi e sedimenti depositati sul fondo del pozzetto dovranno essere periodicamente asportati ed avviati a smaltimento come rifiuto.
- e) Contestualmente alla trasmissione della documentazione fotografica relativa al pozzetto delle acque di prima pioggia (Sezione III dell'Allegato Tecnico al presente provvedimento), deve essere trasmessa al SUAP (per il successivo inoltro ai soggetti competenti) analoga documentazione fotografica, attestante l'avvenuta identificazione del pozzetto di campionamento delle acque di seconda pioggia, come da prescrizione generale c).
- f) In assenza di titolo abilitativo alle emissioni in atmosfera, è vietata ogni attività che generi emissioni di cui all'art. 272 c.2 o all'art. 269 del D.Lgs. 152/06.

DISPONE che:

1. L'effettivo avvio dell'esercizio della modifica dell'attività di gestione rifiuti è subordinato alla presentazione e accettazione delle garanzie finanziarie, che dovranno essere prestate e accettate in conformità alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 19461 del 19/11/2004 e s.m.i.. Pertanto, all'avvenuta conclusione dei lavori di realizzazione opere necessarie all'esercizio di tale attività, **il Gestore deve darne specifica comunicazione a questa Provincia tramite il SUAP**, cui farà seguito la trasmissione al Gestore lo schema e le condizioni contrattuali per la costituzione delle predette garanzie finanziarie, che comunque dovranno essere valide, oltre che per l'intero periodo di durata dell'autorizzazione, anche per i dodici mesi successivi e pertanto dovranno valere per **16 (sedici)** anni.
2. Il Gestore, in conseguenza di quanto indicato al precedente punto 1., dovrà prestare **fidejussione per tramite del SUAP**, a favore della Provincia di Como per un ammontare totale, sulla base dell'allegato C) della predetta D.G.R., determinato in € **124'934,45 (centoventiquattromilanovecentotrentaquattro/45)**, relativo a:
 - recupero (R4) di 110'000 tonnellate/anno, di rifiuti non pericolosi pari a € 111'864,56;
 - messa in riserva (R13) di 740 m³ di rifiuti non pericolosi, pari a € 130'698,88 ridotta al 10% vista la volontà espressa di avviare i rifiuti messi in riserva a recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto, secondo quanto previsto dal punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. medesima, pari a € 13'069,86.

Solo alla conseguente ricezione della comunicazione provinciale di accettazione della garanzia finanziaria, l'esercizio dell'attività potrà essere intrapreso.

DÀ ATTO che:

- tutte le prescrizioni o prese d'atto indicate nel provvedimento AUA 429/14 e ss.mm. conservano validità, ove non espressamente modificate o revocate all'interno del presente atto;
- nel dispositivo e nell'Allegato Tecnico del presente Provvedimento, sono riportate, *in corsivo*, le prescrizioni (anche già osservate) per la cui ottemperanza risultano oltrepassati i termini temporali, in quanto riferiti alla notifica dell'Autorizzazione originaria;
- al di fuori dei casi di previsione d'ipotesi di reato, l'inosservanza delle prescrizioni o dei limiti di concentrazione o emissione indicati nel presente provvedimento o nel relativo Allegato Tecnico, comporterà l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 152/06, fatte salve le disposizioni degli eventuali e conseguenti provvedimenti di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione, per la cui emanazione restano competenti la Provincia, l'Ufficio d'Ambito o il Comune di ERBA, in relazione agli aspetti di pertinente competenza e fatti salvi i connessi adempimenti del SUAP;
- l'Autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite, delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi o



delle emissioni, nonché delle modalità di gestione dei rifiuti. Il Gestore è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dove si effettua la gestione dei rifiuti o dai quali originano gli scarichi o le emissioni;

- in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'ARPA ai sensi della Legge 447/95 e della L.R. n. 13 del 10 agosto 2001;
- il Gestore risponde esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne questa Provincia;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni del D.P.R. 59/2013, nonché alla normativa vigente in materia di scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera, gestione di rifiuti e inquinamento acustico;
- sono fatti salvi i diritti di Terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del D.P.R. 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento;
- i documenti, i pareri, gli atti endoprocedimentali comunque denominati, prodotti dai soggetti competenti, che hanno concorso al procedimento provinciale che si chiude con l'adozione del presente provvedimento, sono conservati agli atti del fascicolo provinciale p_CO.09.03.2016.334 e costituiscono comunque elemento sostanziale per ogni eventuale esigenza legata ad approfondimenti degli aspetti amministrativi o tecnico – gestionali della presente autorizzazione.

DISPONE la notifica via PEC della presente autorizzazione al SUAP di ERBA, al fine del relativo rilascio al Gestore e ai soggetti competenti in materia ambientale.

DISPONE inoltre, in accordo anche con le norme degli articoli 5 e 6 del D.P.R. 59/2013, che:

- la domanda di rinno dell'autorizzazione unica ambientale dovrà essere presentata **sei mesi prima della scadenza del provvedimento AUA 429/14 e ss.mm.**; la data deve essere calcolata a partire da quella di notifica avvenuto da parte del SUAP (22/01/2015) Nella conseguente fase d'istruttoria e fino al rilascio della nuova autorizzazione, rimarrà valido quanto indicato nel provvedimento AUA 429/14 e ss.mm., nonché nel presente atto e nel relativo Allegato Tecnico;
- nel caso il Gestore intenda effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto, dovrà darne **preventiva comunicazione via PEC** a questa Provincia e per conoscenza al SUAP. È fatto salvo il caso in cui il **Portale telematico** in uso al SUAP consenta la trasmissione della comunicazione di modifica non sostanziale per la fattispecie d'interesse: in questo caso è obbligatorio l'utilizzo di tale piattaforma.

In mancanza di specifica risposta entro sessanta giorni, il Gestore potrà procedere di conseguenza all'esecuzione della modifica. Se invece la modifica proposta dovesse risultare di tipo sostanziale, la Provincia ne darà specifico riscontro e il Gestore dovrà presentare formale domanda di autorizzazione secondo la procedura valida per una nuova istanza. Tale procedura vale anche nel caso che il Gestore stesso richieda direttamente una modifica di tipo sostanziale. In questi due casi, la modifica comunicata non potrà essere eseguita sino al rilascio della modifica dell'AUA;

- dovrà essere comunicato al SUAP di ERBA e a questa Provincia, qualsiasi cambiamento della struttura aziendale che determini la sostituzione del Gestore nelle funzioni legate al controllo delle strutture oggetto della presente autorizzazione. La comunicazione dovrà avvenire **entro e non oltre 10 giorni** da tale cambiamento. Il nuovo Gestore dovrà contestualmente presentare richiesta per la volturazione a proprio nome dell'autorizzazione, fornendo le generalità complete unitamente alla dichiarazione di avere piena potestà d'intervento gestionale ed economico su tutte le strutture oggetto dell'autorizzazione unica ambientale e sulla relativa conduzione, in virtù di deleghe o procure interne alla struttura aziendale. Nel caso di dichiarata cessazione



dell'attività dell'azienda autorizzata in AUA, non potrà essere presentata successivamente una domanda di volturazione, ma dovrà necessariamente essere presentata domanda di NUOVA autorizzazione dal soggetto che intenda svolgere l'attività medesima.

In caso di mancata comunicazione, fatto salvo quanto previsto in materia di violazione delle prescrizioni autorizzative, la titolarità dall'AUA sarà automaticamente riferita al legale rappresentante *p.f.* dell'azienda cui risulti in capo la potestà gestionale ed economica sulle strutture oggetto di autorizzazione;

- dovrà essere comunicato, inoltre, ogni eventuale cambiamento del domicilio elettronico dichiarato nell'istanza: prinea@pec.it, nonché la revoca o la modifica della procura/delega a Rossini Giuliano, in quanto sia il domicilio elettronico sia la procura/delega vengono ritenuti validi anche ai fini della gestione dell'eventuale corrispondenza d'Ufficio legata alle prescrizioni incluse nel presente provvedimento.

DÀ ATTO infine, a norma dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale:

1. entro 60 giorni dalla notifica:

- al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, via Corridoni 3 - Milano, quale giudice generale di legittimità;
- al competente Tribunale delle Acque pubbliche, nel caso in cui la contestazione verta su un aspetto del provvedimento incidente direttamente sulla tutela e sul regime delle acque pubbliche;

in via alternativa:

2. entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE
Servizio Tutela Acque Suolo –
Ufficio AUA – Ufficio AIA
dr. Matteo Accardi

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



Modifica sostanziale
Autorizzazione unica ambientale azienda Porro Metalli S.p.A. insediamento sito in
Comune di ERBA, Via Pontida, s.n.c.

N° registro del provvedimento originario AUA 429 del 27/11/2014.

ALLEGATO TECNICO

I)	Identificazione dell'azienda
II)	Tavole e documenti di riferimento
III)	Autorizzazione allo scarico in rete fognaria di acque reflue di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 124 e 125)
IV)	<i>Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.</i> STRALCIATO
V)	Comunicazione / nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6 della l. 447/95 (inquinamento acustico)
VI)	Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

I. IDENTIFICAZIONE DELL'AZIENDA

<i>Ragione sociale</i>	Porro Metalli S.p.A.
<i>Sede legale</i>	Comune: Erba (CO) - Via Pontida s.n.c.
<i>Insedimento</i>	Comune: ERBA - Via Pontida, s.n.c.
Partita IVA:	03067920136
Codice ATECO:	51.57.10
Tipo di attività:	Messa in riserva e Recupero rifiuti non pericolosi, (R13 messa in riserva) - (R4 recupero)
Mappali	NCT F. 9 M/P 4468

II. TAVOLE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Oggetto	Nome documento - file	Data deposito
A. Disegno n. 863-02-01 REV. 1 Planimetria generale con individuazione aree – Data Giugno 2020 – Rev. 1: 05/02/2021	REV1-disegno-rifiuti- modifica-AUA- Model.pdf.p7m	15/02/2021
B. Disegno n. 863-02-02 REV. 1 Planimetria generale con schema fognatura – Data Giugno 2020 – Rev. 1: 19/02/2021	disegno-fogna- rev1.pdf.p7m	Trasmissione da parte del SUAP

Le tavole in elenco sono un estratto dalla documentazione trasmessa in formato telematico dal Gestore in allegato all'istanza di autorizzazione o nelle successive integrazioni. Le medesime, unite in allegato, costituiscono riferimento ufficiale ai fini della validità dell'autorizzazione e dei controlli da parte dell'Autorità competente.

**III. SCARICHI DI ACQUE REFLUE CON RECAPITO IN RETE FOGNARIA****1. DESCRIZIONE DEGLI SCARICHI**

Numero	Codici	Descrizione
1	C.interno SF2 C. SIRE NA0130950009002G	Acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne Acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne Acque reflue domestiche *

* Lo scarico delle acque reflue domestiche in rete fognaria comunale ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.Lgs. n.152/06 è sempre ammesso nel rispetto dei regolamenti del soggetto gestore del servizio idrico integrato. Tali acque non risultano pertanto da autorizzare con il presente provvedimento.

Ulteriori acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento in oggetto per un volume stimato di 211 mc/anno, sono convogliate alla pubblica fognatura comunale mediante il punto di allacciamento individuato con codice "SF1".

1. RECAPITI

Numero	Recapito
1	Rete fognaria nera Comune di Erba Coordinate UTM 32 del punto di allaccio alla fognatura X: 518104; Y: 5071890

2. QUANTITATIVO

Numero	Metri cubi / anno
1	Acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne derivanti da una superficie scolante avente estensione pari a 4'465 mq (2'075 + 2'390), per un volume stimato di 424 mc/anno (197+227). Acque meteoriche di dilavamento derivanti da una superficie scolante avente estensione pari a 95 mq, per un volume stimato di 147 mc/anno. oltre alle acque reflue domestiche (stimate in 300 mc/anno in base al dato di prelievo da acquedotto) sempre ammesse nel rispetto dei regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato

3. LIMITI ALLO SCARICO

Rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla Tab. 3 seconda colonna dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nei pozzetti di campionamento ufficiale, identificati come "P2"- "P3"- "P6" nella planimetria. I limiti sono di seguito riportati e devono essere conseguiti senza alcuna diluizione effettuata con acque prelevate esclusivamente a tale scopo:

N°	Parametro	u.m.	Limite
1	pH		5.5 - 9.5
2	Temperatura	°C	<i>Limite non applicabile</i>
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		Non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani		assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/l	200
7	BOD ₅	mg O ₂ /l	250
8	COD	mg O ₂ /l	500
9	Alluminio	mg/l	2
10	Arsenico	mg/l	0.5
11	Bario	mg/l	<i>Limite non applicabile</i>
12	Boro	mg/l	4
13	Cadmio	mg/l	0.02
14	Cromo totale	mg/l	4



N°	Parametro	u.m.	Limite
15	Cromo VI	mg/l	0.2
16	Ferro	mg/l	4
17	Manganese	mg/l	4
18	Mercurio	mg/l	0.005
19	Nichel	mg/l	4
20	Piombo	mg/l	0.3
21	Rame	mg/l	0.4
22	Selenio	mg/l	0.03
23	Stagno	mg/l	<i>Limite non applicabile</i>
24	Zinco	mg/l	1
25	Cianuri totali	mg CN ⁻ /l	1
26	Cloro attivo libero	mg/l	0.3
27	Solfuri	mg H ₂ S/l	2
28	Solfiti	mg SO ₃ ²⁻ /l	2
29	Solfati	mg SO ₄ ²⁻ /l	1'000
30	Cloruri	mg Cl ⁻ /l	1'200
31	Fluoruri	mg/l	12
32	Fosforo totale	mg P/l	10
33	Azoto ammoniacale	mg NH ₄ ⁺ /l	30
34	Azoto nitroso	mg N in NO ₂ ⁻ /l	0.6
35	Azoto nitrico	mg N in NO ₃ ⁻ /l	30
36	Grassi ed oli animali e vegetali	mg/l	40
37	Idrocarburi totali	mg/l	10
38	Fenoli	mg/l	1
39	Aldeidi	mg/l	2
40	Solventi organici aromatici	mg/l	0.4
41	Solventi organici azotati	mg/l	0.2
42	Tensioattivi totali	mg/l	4
43	Pesticidi fosforati	mg/l	0.1
44	Pesticidi totali, esclusi quelli fosforati	mg/l	0.05
45	- aldrin	mg/l	0.01
46	- dieldrin	mg/l	0.01
47	- endrin	mg/l	0.002
48	- isodrin	mg/l	0.002
49	Solventi clorurati	mg/l	2
50	Escherichia coli	UFC/100 ml	<i>Limite non applicabile</i>
51	Saggio di tossicità		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale

In generale, i valori di concentrazione misurati si intendono espressi con il numero di cifre significative dato dal metodo analitico utilizzato per ciascun parametro. Tali valori sono direttamente confrontati con quelli limite riportati nella tabella sopra riportata, attribuendo a questi ultimi lo stesso numero di cifre decimali significative, anche se non riportate in tale tabella.

4. PRESCRIZIONI E PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

5.1 [Prescrizione revocata con il provvedimento n. 586/2019].

Fatti salvi gli effetti nel periodo pregresso (dal 22/01/2015 alla data di notifica del presente provvedimento di modifica sostanziale dell'AUA 429/14 e ss.mm.), tutte le prescrizioni della Sezione III sono revocate e sostituite dalle seguenti.



- 5.2 **Entro 30 giorni** dalla notifica del provvedimento di modifica dell'AUA 429/14 e ss.mm. da parte del SUAP il sistema di separazione a servizio del piazzale avente estensione di 2'390 m² deve essere tarato in maniera tale da garantire l'invaso di un volume di acque di prima pioggia corrispondente ai primi 5 mm di una precipitazione uniformemente distribuita su una superficie scolante complessiva di 2'390 m².
- 5.3 **Entro 60 giorni** dalla notifica del provvedimento di modifica dell'AUA 429/14 e ss.mm. da parte del SUAP, dovrà essere trasmessa al SUAP medesimo (per il successivo inoltro alla Provincia di Como, all'ARPA Dipartimento di Como-Varese, all'Ufficio d'Ambito e a Como Acqua S.r.l., nonché ai Soggetti esecutori dei servizi di fognatura e depurazione), la seguente documentazione:
- 5.3.1 Documentazione fotografica attestante l'avvenuta identificazione del pozzetto di campionamento come da prescrizione III.5.5.
- 5.3.2 Dichiarazione in merito all'ottemperanza della prescrizione III.5.2, relativa alla taratura del volume del sistema di accumulo delle acque di prima pioggia, corredata dalla descrizione degli accorgimenti tecnici adottati;
- 5.4 Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni specifiche, condivise con ARPA Como:
- 5.4.1 **Piano di monitoraggio:** devono essere effettuati periodici prelievi di campioni dal pozzetto dedicato all'ispezione e campionamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne e meteoriche di dilavamento individuati in planimetria con codice "P2"- "P3"- "P6". I campioni dovranno essere rappresentativi delle acque scaricate. I prelievi dovranno essere eseguiti in occasione dei primi eventi meteorici significativi, tenendo comunque presente l'esigenza di caratterizzare le acque scaricate dopo un periodo significativo di attività sulla superficie scolante senza che vi sia stato un dilavamento della stessa. Le analisi su tali campioni dovranno essere eseguite con le modalità precisate nella seguente tabella, per la durata del provvedimento di autorizzazione:

<i>Scadenza per esecuzione dei prelievi (*)</i>	<i>Analisi di autocontrollo</i>	<i>Disponibilità dei referti</i>
60 giorni <i>(scadenza già oltrepassata)</i>	<i>Analisi di caratterizzazione: tutti i parametri di tabella 3 seconda colonna - Allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.(**) e comunque dovranno sempre essere ricercati i seguenti parametri: Idrocarburi totali, arsenico, cadmio, cromo totale, cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, fenoli</i>	<i>Trasmissione al SUAP, completo di verbale di prelievo</i>
2 anni <i>(scadenza già oltrepassata)</i>	<i>Monitoraggio: tutti i parametri comunque obbligatori di cui all'analisi di caratterizzazione risultati presenti in concentrazioni superiori al limite di rilevabilità</i>	<i>A disposizione per Autorità di Controllo presso l'azienda</i>
4 anni <i>(scadenza già oltrepassata)</i>	<i>Monitoraggio: tutti i parametri comunque obbligatori di cui all'analisi di caratterizzazione risultati presenti in concentrazioni superiori al limite di rilevabilità</i>	<i>A disposizione per Autorità di Controllo presso l'azienda</i>
6 anni <i>(scadenza già oltrepassata)</i>	<i>Monitoraggio: tutti i parametri comunque obbligatori di cui all'analisi di caratterizzazione risultati presenti in concentrazioni superiori al limite di rilevabilità</i>	<i>A disposizione per Autorità di Controllo presso l'azienda</i>
8 anni	<i>Monitoraggio: tutti i parametri comunque obbligatori di cui all'analisi di caratterizzazione risultati presenti in concentrazioni superiori al limite di rilevabilità</i>	<i>A disposizione per Autorità di Controllo presso l'azienda</i>



<i>Scadenza per esecuzione dei prelievi (*)</i>	<i>Analisi di autocontrollo</i>	<i>Disponibilità dei referti</i>
10 anni	Monitoraggio: tutti i parametri comunque obbligatori di cui all'analisi di caratterizzazione risultati presenti in concentrazioni superiori al limite di rilevabilità	A disposizione per Autorità di Controllo presso l'azienda
12 anni	Monitoraggio: tutti i parametri comunque obbligatori di cui all'analisi di caratterizzazione risultati presenti in concentrazioni superiori al limite di rilevabilità	A disposizione per Autorità di Controllo presso l'azienda
Preliminarmente alla domanda di rinnovo dell'AUA	Monitoraggio: tutti i parametri indicati come obbligatori nell'analisi di caratterizzazione di seguito richiamati: pH, solidi sospesi totali, BOD₅, COD, Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo esavalente, Ferro, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Idrocarburi totali, Fenoli, Solventi organici aromatici, Solventi clorurati	Trasmissione all'Ufficio d'Ambito dell'intero pacchetto analitico prodotto

(*) Sempre calcolate a partire dalla notifica del provvedimento da parte del SUAP (22/01/2015).

(**) Qualora in base alla specifica attività svolta risulti possibile escludere la presenza di alcuni parametri, fatta eccezione per i parametri obbligatori di cui all'analisi di caratterizzazione che dovranno comunque essere ricercati, si dovrà produrre specifico attestato a firma di un tecnico competente che ne motivi l'esclusione.

Le circostanze in cui avverranno i campionamenti dovranno essere documentate nei verbali di prelievo, che dovranno essere datati e firmati. Per gli autocontrolli previsti, deve essere compilato apposito verbale di prelievo riportante data, ora, nominativo del prelevatore e sua qualifica, attività svolta dall'azienda in concomitanza con le operazioni di campionamento, ragione sociale dell'azienda, condizioni meteorologiche correnti e punto di prelievo.

I referti relativi alle analisi prescritte ed i relativi verbali di campionamento, dovranno essere prodotti preferenzialmente da un laboratorio in possesso di certificazione ISO 17025 (o in alternativa, di certificazione ISO 9001 e di documentazione della partecipazione a circuiti di inter-confronto) e dovranno comunque essere mantenuti a disposizione dell'Autorità di controllo.

Nel caso di avvalimento di laboratori non certificati, fatte salve diverse e successive disposizioni da parte delle Autorità competenti, deve essere garantito che il laboratorio operi secondo un programma che assicuri la qualità e il controllo per i seguenti aspetti:

1. Campionamento, trasporto, stoccaggio e trattamento del campione;
2. Documentazione relativa alle procedure analitiche utilizzate, basate su norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, metodi proposti dall'ISPRA o da CNR-IRSA);
3. Determinazione dei limiti di rilevabilità e di quantificazione, calcolo dell'incertezza;
4. Piani di formazione del personale;
5. Procedure per la predisposizione dei rapporti di prova, gestione delle informazioni.

Per quanto riguarda i punti 1, 2 e 3, le relative informazioni dovranno essere sempre allegare ai referti / rapporti di prova prodotti.

Solo in caso di superamento delle concentrazioni limite autorizzate, dovranno essere tempestivamente inoltrati alla Provincia di Como, all'Ufficio d'Ambito, allo Sportello Unico competente per una eventuale modifica dell'autorizzazione, sottolineando nell'oggetto l'avvenuto superamento ed i provvedimenti messi in atto ai fini del rientro nei limiti di legge.

È comunque responsabilità del Gestore eseguire analisi di caratterizzazione aggiuntive, in caso di anomalie o variazioni delle materie prime in ingresso o comunque dell'attività produttiva in genere che possano modificare le caratteristiche qualitative dello scarico.

5.4.2 Il sistema di separazione delle acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne deve risultare conforme ai disposti del RR 4/06 e deve essere mantenuto in condizioni di perfetta efficienza. Il dimensionamento della vasca di accumulo delle acque di prima



- pioggia ed il sistema di alimentazione/svuotamento della stessa devono essere rispondenti a quanto richiesto dal regolamento stesso.
- 5.4.3 Eventuali sistemi di disoleazione delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento delle superfici esterne, dovranno essere correttamente dimensionati e sottoposti ad interventi periodici di manutenzione tali da garantirne il corretto funzionamento nonché il rispetto dei limiti allo scarico di riferimento.
 - 5.4.4 Nel caso in cui l'azienda introduca nuove materie prime contenenti sostanze pericolose, dovrà darne immediata comunicazione al SUAP (per il successivo inoltro a Provincia di Como, Ufficio d'Ambito e ARPA), integrando opportunamente il profilo analitico.
 - 5.4.5 Deve essere redatto apposito **piano di manutenzione** dei dispositivi di trattamento delle acque coerente con istruzioni d'uso fornite dai costruttori; in corrispondenza, deve essere compilato un **registro di manutenzione** contenente operazioni effettuate, date, nominativi e firme del personale coinvolto; gli eventuali residui derivanti dalla manutenzione e dal trattamento delle acque dovranno essere smaltiti come rifiuto; i corrispondenti formulari dovranno essere allegati al registro anche nel caso in cui la produzione del rifiuto risulti effettuata dal soggetto che effettua il trasporto.
 - 5.4.6 Le eventuali zone per lo stoccaggio di sostanze pericolose e rifiuti allo stato liquido, olii lubrificanti (nuovi e/o esausti) o di altre sostanze potenzialmente inquinanti devono essere attrezzate con bacino di contenimento a perfetta tenuta, nonché di sistema per la protezione dagli agenti atmosferici. Il bacino dovrà avere una capacità pari ad almeno 1/3 del volume complessivo stoccato e comunque non inferiore alla capacità del contenitore più grande. Analogamente, per le sostanze in polvere potenzialmente inquinanti, deve essere garantito un sistema per la protezione degli agenti atmosferici.
 - 5.4.7 Deve essere garantita l'ispezionabilità e la possibilità di campionamento sulle singole reti fognarie, distinte per tipologia, a monte dei recapiti finali e prima della confluenza con altre reti.
 - 5.4.8 Eventuali scarti di lavorazione contenenti sostanze pericolose dovranno essere smaltiti come rifiuto, evitando di farli confluire nello scarico delle acque reflue industriali (per scarti si intendono le quantità di prodotti preparati in eccedenza e non riutilizzabili e/o idonei per le lavorazioni).
 - 5.5 I pozzetti da cui devono essere effettuati i prelievi ai fini del controllo qualitativo dello scarico (codici "P2"- "P3"- "P6") devono essere resi immediatamente individuabili mediante apposizione di targhetta o altro segnale identificativo indelebile.
 - 5.6 I pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte terza art. 101; gli eventuali fanghi e sedimenti depositati sul fondo di tali pozzetti dovranno essere periodicamente asportati ed avviati a smaltimento come rifiuto.
 - 5.7 Non è consentita l'immissione in pubblica fognatura di acque di prima pioggia e meteoriche di dilavamento che, per mezzo di sistemi di troppo pieno o bypass, possano evitare il passaggio attraverso il sistema di separazione e trattamento o il punto di campionamento.
 - 5.8 In caso di lavaggio delle caldaie e/o delle centrali termiche **è assolutamente vietato** convogliare le acque derivanti da tale operazione alla rete di raccolta dei reflui industriali o ad altre reti presenti. Le acque derivanti dal lavaggio dovranno necessariamente essere smaltite come rifiuto.
 - 5.9 Non è consentita l'immissione nella rete di smaltimento delle acque reflue industriali di acque meteoriche derivanti dal dilavamento di superfici impermeabili, non suscettibili ad essere inquinate, comprese eventuali acque provenienti dai drenaggi dei piani interrati.
 - 5.10 Le superfici scolanti esterne devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche. Nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con



- idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o pulverulenti o di liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di cui sopra dovranno essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dall'attività svolta.
- 5.11 La pavimentazione impermeabile esterna ai fabbricati deve essere mantenuta in buono stato, anche mediante effettuazione della sostituzione del materiale impermeabile, qualora deteriorato o fessurato.
- 5.12 Le superfici esterne assoggettate e quelle non assoggettate al RR 4/06 dovranno essere realizzate in modo tale da impedire il reciproco deflusso o afflusso di acque di dilavamento da e verso le differenti superfici.
- 5.13 Nel caso di future realizzazioni all'interno del medesimo comparto produttivo, afferenti il medesimo allacciamento alla pubblica fognatura, relativamente alla titolarità dello scarico, il Gestore dovrà garantire la conformità a quanto disposto dall'art. 124, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 5.14 Nel caso ampliamenti futuri, le reti per lo smaltimento delle acque reflue domestiche dovranno essere realizzate in maniera tale da evitare la commistione delle stesse con le acque reflue industriali derivanti dall'insediamento in oggetto.
- 5.15 Devono essere rispettati il Regolamento e le pertinenti prescrizioni (laddove non in contrasto con quanto disposto dall'Ufficio d'Ambito nel parere di cui in premessa) del soggetto gestore del Servizio idrico integrato, Como Acqua S.r.l. (di Seguito "Società"), come già recepite nel presente provvedimento o qui di seguito:
- 5.15.1 Al fine di evitare il ritorno di odori dalla pubblica fognatura, la condotta di scarico delle acque reflue, funzionante a gravità, deve essere dotata di un pozzetto con sifone tipo Firenze opportunamente ventilato.
- 5.15.2 Al fine di evitare eventuali danni cagionati da rigurgiti della pubblica fognatura, deve essere installato un idoneo dispositivo atto ad evitare possibili allagamenti.
- 5.15.3 Qualora lo giustifichino particolari esigenze (ad esempio scarichi eccezionali o anomali), potranno essere effettuati all'interno dell'insediamento tutti i campioni istantanei che dovessero rendersi necessari.
- 5.16 Deve essere data immediata notifica all'Ufficio d'Ambito, alla Provincia, all'ARPA di Como, nonché alla Società di gestione del Servizio Idrico Integrato (Como Acqua S.r.l.) e ai relativi eventuali Soggetti esecutori, di ogni guasto o anomalia in grado di incidere sulle condizioni quali-quantitative degli scarichi di acque reflue o meteoriche, al fine di consentire la tempestiva adozione di provvedimenti precauzionali; con l'obbligo di comunicare gli interventi messi in atto per la risoluzione dei problemi e dei relativi esiti.
-



IV. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Titolo abilitativo stralciato in quanto non più dovuto ai sensi della D.G.R. 11 dicembre 2018 - n. XI/983.

V. RUMORE – INQUINAMENTO ACUSTICO

1. INQUADRAMENTO

Il Comune di ERBA ha provveduto alla redazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale (deliberazione di adozione del Consiglio Comunale n. 32 del 20/03/2007).

Il sito in cui è presente l'insediamento oggetto della presente autorizzazione ricade in parte in **Classe IV** e in parte in **Classe V**.

Si rimanda ai limiti di accettabilità per le sorgenti sonore di cui al Piano di Zonizzazione Acustica Comunale o, in mancanza, di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997.

1. PRESCRIZIONI

1.1 Devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni del PD 155/A/ECO del 30 aprile 2014 di esclusione dalle procedure di VIA, rilasciato dal Servizio Rifiuti di questa Provincia e conseguentemente:

1.1.1 Ai fini dell'esercizio dell'impianto, devono essere rispettate misure integrative e mitigative finalizzate al contenimento delle emissioni sonore nell'ambiente esterno, ovvero deve essere garantito che le emissioni sonore nell'ambiente esterno rispettino sempre i valori massimi ammissibili specificati dalle vigenti normative, nazionali e regionali, in materia d'inquinamento acustico, con particolare riferimento alle prescrizioni attuative della Legge 447/1995.

1.1.2 Deve essere rispettato il Piano di Monitoraggio ambientale ai sensi del comma 10 art. 3 del R.R. n. 5/2011, come di seguito riportato (le scadenze si intendono calcolate dalla data di messa in esercizio degli impianti):

1.1.2.1 *entro 3 mesi, prima verifica strumentale di impatto acustico con attività a regime, per accertare lo stato acustico rispetto al progetto nelle varie configurazioni operative;*

1.1.2.2 *entro 2 anni, seconda verifica di impatto acustico;*

1.1.2.3 verifiche successive in caso di variazione delle lavorazioni o del parco mezzi, fatta salva preventiva comunicazione delle modifiche e ottenimento della modifica dell'AUA, secondo le procedure richiamate nel Dispositivo della presente autorizzazione;

1.1.2.4 *entro 3 mesi, prima verifica di impatto vibrazionale con attività a regime, per accertare lo stato vibrazionale operativo rispetto al progetto;*

1.1.2.5 verifiche **successive** in caso di variazione delle lavorazioni (vale comunque quanto indicato al punto 2.1.2.3);

1.2 Fatto salvo quanto sopra, qualora si intendano realizzare ulteriori modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore (previo invio della comunicazione di modifica alla Provincia di Como, al SUAP di Erba e al Comune di ERBA), dovrà essere redatta, secondo quanto previsto dalla DGR n.7/8313 dell'8/03/2002, una valutazione previsionale di impatto acustico.

1.3 Nel caso che si preveda che le nuove attività non determineranno emissioni di rumore superiori ai limiti suddetti, la documentazione previsionale d'impatto acustico potrà essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 227/2011.



- 1.4 In tutti i casi in cui si prevede che le nuove attività possano comportare emissioni di rumore superiori ai limiti, è fatto obbligo di presentare ai medesimi Soggetti sopra elencati, una relazione predisposta da un tecnico competente in acustica, contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 447/1995.
 - 1.5 Una volta realizzati le modifiche o gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da concordare con il Comune ed ARPA, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora.
-



VI. GESTIONE DI RIFIUTI IN REGIME SEMPLIFICATO EX ART. 216 D.Lgs. 152/2006

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITÀ:

1.1 L'area interessata dall'impianto è di circa 12'850 m² dei quali 5'650 coperti da edificio industriale all'interno del quale verranno effettuate tutte le attività autorizzate con il presente provvedimento e 4'560 piazzale esterno pavimentato; contraddistinta al mappale 4468 censito al foglio 9 al Catasto Terreni del Comune di Erba, Sezione Incino, ricadenti in "ambito di pianificazione e programmazione in corso art. 37" a destino industriale e simile" nel P.G.T. vigente del Comune di Erba;

1.1 Le operazioni di recupero autorizzate sono così riassunte:

- Operazioni di recupero R13 R4.

1.2 L'assetto impiantistico autorizzato con il presente provvedimento e lo schema di raccolta delle acque reflue decadenti dallo stesso sono rappresentati sulle tavole di cui alla Sezione II del presente Allegato Tecnico. Di seguito sono indicate in rosso le modifiche.

1.3 I tipi di rifiuti non pericolosi e le operazioni alle quali sottoposti sono i seguenti (C.E.R.):

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
1.1		Messa in Riserva (R13)	-
	15.01.01	X	
	15.01.05	X	
	15.01.06	X	
	20.01.01	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi derivanti da attività produttive, distribuzione di giornali, raccolta differenziata di R.S.U., altre forme di raccolta in appositi contenitori, attività di servizio per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva per i rifiuti identificati nella **tipologia 1.1** è di **20,00 m³** per un totale di **1'000 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
2.1		Messa in Riserva (R13)	-
	10.11.12	X	
	15.01.07	X	
	16.01.20	X	
	17.02.02	X	
	19.12.05	X	
	20.01.02	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti di imballaggi vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro rottami di vetro provenienti da raccolte differenziate, attività industriali, artigianali, commerciali e di servizi con l'esclusione di vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanza radioattive e contenitori etichettati come pericolosi per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i.

La capacità istantanea di messa in riserva per i rifiuti identificati nella **tipologia 2.1** è di **15,00 m³** per un totale di **2'500 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.



Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	-
2.4	17.02.02	X	
	20.01.02	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti di fibre di vetro (vetro comune in fibre) provenienti da raccolta selettiva, attività produttive e di servizio (demolizione edifici) per il successivo avvio al recupero diretto nell'industria vetrario come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i.

La capacità istantanea di messa in riserva per i rifiuti identificati nella **tipologia 2.4** è di **10,00 m³** per un totale di **1'000 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO		
		Messa in Riserva (R13)	Recupero (R4)	
3.1	10.02.10	X	X	
	10.02.99	X	X	
	12.01.01	X	X	
	12.01.02	X	X	
	12.01.99	X	X	
	15.01.04	X	X	
	16.01.17	X	X	
	17.04.05	X	X	
	19.01.02	X	X	
	19.01.18	X	X	
	19.12.02	X	X	
	20.01.40	X	X	

Messa in riserva di rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione e trattamento per l'eliminazione di materiali o impurità presenti come specificato al punto 3.1.3 lettera "c" Allegato 1 suballegato 1 DM 05/02/1998 (R4).

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 3.1** è di **120,00 m³** e quella di recupero (R4) di **90'000 tonnellate/anno** e verranno svolte sulle aree, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero (R4)
3.2	10.08.99	X	X
	11.05.01	X	X
	11.05.99	X	X
	12.01.03	X	X
	12.01.04	X	X
	12.01.99	X	X
	15.01.04	X	X
	17.04.01	X	X
	17.04.02	X	X
	17.04.03	X	X



Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
3.2		Messa in Riserva (R13)	Recupero (R4)
	17.04.04	X	X
	17.04.06	X	X
	17.04.07	X	X
	19.10.02	X	X
	19.12.03	X	X
	20.01.10	X	X

Messa in riserva di rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione e trattamento per l'eliminazione di materiali o impurità presenti come specificato al punto 3.2.3 lettera "c" Allegato 1 suballegato 1 DM 05/02/1998 (R4),

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 3.2** è di **58,0 m³** e quella di recupero (R4) di **20'000 tonnellate/anno** e verranno svolte sulle aree, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
3.3		Messa in Riserva (R13)	-
	15.01.04	X	
	15.01.05	X	
	15.01.06	X	
	19.12.03	X	

Messa in riserva (R13) di sfridi o scarti di imballaggio in alluminio e di accoppiati carta, plastica e metallo per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 3.3** è di **20,00 m³** per un totale di **200 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
3.5		Messa in Riserva (R13)	-
	15.01.04	X	
	20.01.40	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 3.5** è di **20,00 m³** per un totale di **1'000 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
3.6		Messa in Riserva (R13)	-
	20.01.40	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da pallini di piombo provenienti da impianti di tiro al piattello, costituiti da pallini di piombo (Pb 98% altri metalli quali Sb, As, Cr, Ni 1-2 %),



rifiuti da raccolta su terreno con eventuale presenza di rifiuti di terra ed arbusti, per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i.. La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 3.6** è di **20,00 m³** per un totale di **600 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
3.7		Messa in Riserva (R13)	-
	11.02.99	X	
	12.01.03	X	
	12.01.99	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti della lavorazione, molatura e rottami di metalli duri per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i.. La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 3.7** è di **20,00 m³** per un totale di **1'000 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
3.10		Messa in Riserva (R13)	-
	16.06.05	X	
	20.01.34	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da pile all'ossido di argento esauste provenienti da raccolta differenziata e raccolte finalizzate per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 3.10** è di **2,00 m³** per un totale di **10 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
4.1		Messa in Riserva (R13)	-
	06.09.02	X	
	10.06.01	X	
	10.06.02	X	
	10.08.09	X	
	10.08.11	X	
	10.10.03	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo: scoria Cubilot, provenienti dall'industria metallurgica; produzione di fosforo per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 4.1** è di **20,00 m³** per un totale di **500 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.



Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
4.3		Messa in Riserva (R13)	-
	10.06.01	X	
	10.06.02	X	
	10.06.99	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe provenienti dalla fusione del rame secondario e sue leghe per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i.. La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 4.3** è di **2,00 m³** per un totale di **30 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
4.4		Messa in Riserva (R13)	-
	10.02.01	X	
	10.02.02	X	
	10.09.03	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi processi di raffinazione, provenienti da fonderie di seconda fusione, per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i.. La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 4.4** è di **20,00 m³** per un totale di **500 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
4.7		Messa in Riserva (R13)	-
	10.03.05	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da polvere di alluminio proveniente da impianti di lavaggio del residuo insolubile, dagli impianti di trattamento dei sottoprodotti di fusione dell'alluminio per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i.. La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 4.7** è di **10,00 m³** per un totale di **250 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
5.1		Messa in Riserva (R13)	-
	16.01.06	X	
	16.01.16	X	
	16.01.17	X	
	16.01.18	X	
	16.01.22	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, di rimorchi o simili risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate (R13) per il successivo avvio al



recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 5.1** è di **20,00 m³** per un totale di **1'500 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
5.2		Messa in Riserva (R13)	-
	16.01.06	X	
	16.01.16	X	
	16.01.17	X	
	16.01.18	X	
	16.01.22	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri, privi di amianto, risultanti da operazioni di messa in sicurezza provenienti da impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.L.gs. 152/2006 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 5.2** è di **20,00 m³** per un totale di **1'500 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
5.3		Messa in Riserva (R13)	-
	16.08.03	X	
	16.08.04	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da catalizzatori esausti a base di nichel, ossido di nichel, nichel molibdeno, nichel raney, molibdeno, cobalto, cobalto molibdeno, ossido di manganese, rame, ferro, zinco provenienti da industria chimica, petrolchimica, petrolifera, farmaceutica ed alimentare per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 5.3** è di **2,00 m³** per un totale di **25 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
5.4		Messa in Riserva (R13)	-
	16.08.01	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da catalizzatori esausti a base di Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, Au etc., provenienti da industria chimica, petrolchimica, petrolifera, farmaceutica per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 5.4** è di **2,00 m³** per un totale di **25 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
5.5		Messa in Riserva (R13)	-
	16.08.01	X	



Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi provenienti dall'industria automobilistica, attività di demolizione di autoveicoli autorizzate dal D.L.gs. 152/2006 e s.m.i. per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i.

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 5.5** è di **2,00 m³** per un totale di **10 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
5.6		Messa in Riserva (R13)	-
	16.02.14	X	
	16.02.16	X	
	20.01.36	X	
	20.01.40	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi provenienti da industria componenti elettronici, costruzione, installazione e riparazione apparecchiature elettroniche ed elettroniche altre attività commerciali, industriali e di servizio per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i.

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 5.6** è di **20,00 m³** per un totale di **1'500 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
5.7		Messa in Riserva (R13)	-
	16.02.16	X	
	17.04.02	X	
	17.04.11	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 5.7** è di **10,00 m³** per un totale di **400 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
5.8		Messa in Riserva (R13)	-
	16.01.18	X	
	16.01.22	X	
	16.02.16	X	
	17.04.01	X	
	17.04.11	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da spezzoni di cavo di rame ricoperto per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 5.8** è di **20,00 m³** per un totale di **1'000 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.



Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
5.12		Messa in Riserva (R13)	-
	10.10.03	X	
	10.10.10	X	
	10.10.12	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituita da rifiuti di trattamento di scorie di ottone provenienti da impianti di trattamento scorie di ottone per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i.

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 5.12** è di **5,00 m³** per un totale di **100 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
5.14		Messa in Riserva (R13)	-
	10.02.10	X	
	12.01.01	X	
	12.01.02	X	
	12.01.03	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da scaglie di laminazione e stampaggio per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 5.14** è di **20,00 m³** per un totale di **21'420 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
5.16		Messa in Riserva (R13)	-
	11.01.14	X	
	11.02.06	X	
	11.02.99	X	
	16.02.14	X	
	16.02.16	X	
	20.01.36	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici, rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi provenienti dall'industria componenti elettrici ed elettronici, costruzione installazione e riparazione apparecchiature elettriche, elettrotecniche, elettroniche attività industriali, commerciali e di servizio per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 5.16** è di **10,00 m³** per un totale di **250 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.



Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
5.18		Messa in Riserva (R13)	-
	10.02.99	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da residui di materiale di ferro per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i.;

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 5.18** è di **20,00 m³** per un totale di **500 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
5.19		Messa in Riserva (R13)	-
	16.02.14	X	
	16.02.16	X	
	20.01.36	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 5.19** è di **20,00 m³** per un totale di **1'500 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
6.1		Messa in Riserva (R13)	-
	02.01.04	X	
	15.01.02	X	
	17.02.03	X	
	19.12.04	X	
	20.01.39	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, provenienti da raccolta differenziata, di R.S.U e R.A., con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 6.1** è di **20,00 m³** per un totale di **1'600 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
6.2		Messa in Riserva (R13)	-
	07.02.13	X	
	12.01.05	X	
	16.01.19	X	
	16.02.16	X	
	16.03.06	X	



Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
6.2		Messa in Riserva (R13)	-
	17.02.03	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche etc. per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 6.2** è di **20,00 m³** per un totale di **1'600 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
6.5		Messa in Riserva (R13)	-
	07.02.13	X	
	12.01.05	X	
	16.01.19	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche, per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 6.5** è di **5,00 m³** per un totale di **100 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
6.6		Messa in Riserva (R13)	-
	07.02.13	X	
	12.01.05	X	
	16.01.19	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da imbottiture sedili in poliuretano espanso, per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 6.6** è di **5,00 m³** per un totale di **100 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
6.11		Messa in Riserva (R13)	-
	07.02.13	X	
	07.02.99	X	
	12.01.05	X	
	16.01.19	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da pannelli sportelli auto, per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 6.11** è di **10,00 m³** per un totale di **250 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.



Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
7.1		Messa in Riserva (R13)	-
	10.13.11	X	
	17.01.01	X	
	17.01.02	X	
	17.01.03	X	
	17.01.07	X	
	17.08.02	X	
	17.09.04	X	
	20.03.01	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, privi di amianto, derivanti da attività di demolizione e/o costruzione, attività di edilizia per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 7.1** è di **20,00 m³** per un totale di **2'000 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
8.4		Messa in Riserva (R13)	-
	04.02.09	X	
	04.02.21	X	
	04.02.22	X	
	16.01.22	X	
	20.01.10	X	
	20.01.11	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti di materiali tessili composti e della lavorazione di fibre naturali sintetiche e artificiali per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 8.4** è di **20,00 m³** per un totale di **500 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
8.9		Messa in Riserva (R13)	-
	19.12.08	X	
	20.01.10	X	
	20.01.11	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post consumo per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 8.9** è di **10,00 m³** per un totale di **250 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.



Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
9.1		Messa in Riserva (R13)	Recupero (R-)
	03.01.01	X	
	03.01.05	X	
	03.01.99	X	
	15.01.03	X	
	17.02.01	X	
	19.12.07	X	
	20.01.38	X	
	20.03.01	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da scarti di legno e sughero, imballaggi di legno per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 9.1** è di **15,00 m³** per un totale di **1'000 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
10.1		Messa in Riserva (R13)	-
	07.02.99	X	
	16.03.06	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granulati provenienti dall'industria della gomma e della produzione di pneumatici, altre attività produttive industriali ed artigianali, per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 10.1** è di **10,00 m³** per un totale di **250 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
10.2		Messa in Riserva (R13)	-
	16.01.03	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 10.2** è di **10,00 m³** per un totale di **1'000 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
12.3		Messa in Riserva (R13)	-
	01.04.10	X	
	01.04.13	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da fanghi, polveri da segagione pietre, marmi e ardesie per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM



05/02/98 e s.m.i.

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 12.3** è di **20,00 m³** per un totale di **700 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
12.9		Messa in Riserva (R13)	-
	10.11.03	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da fango secco di natura sabbiosa per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i.

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 12.9** è di **10,00 m³** per un totale di **600 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
12.11		Messa in Riserva (R13)	-
	10.02.12	X	
	12.01.15	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da fanghi da processi di pulizia manufatti in acciaio decantazione acque, di raffreddamento dei processi dell'industria siderurgica per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 12.11** è di **5,00 m³** per un totale di **250 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
12.12		Messa in Riserva (R13)	-
	10.02.14	X	
	10.02.15	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da fanghi da abbattimento polveri da lavorazione terre per fonderie di metalli ferrosi provenienti da fonderie di ghisa e acciaio per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 12.12** è di **15,00 m³** per un totale di **500 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
13.02		Messa in Riserva (R13)	-
	10.01.01	X	
	10.01.03	X	
	10.01.15	X	
	10.01.17	X	
	19.01.12	X	
	19.01.14	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti ceneri dalla combustione di biomasse (paglia,



vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 13.02** è di **15,00 m³** per un totale di **500 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
13.20		Messa in Riserva (R13)	-
	08.03.18	X	
	16.02.16	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da gruppo cartuccia toner per stampante laser; contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi provenienti da raccolta differenziata da parte dei distributori o di altri operatori specializzati, attività produttive o di servizio per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella **tipologia 13.20** è di **2,00 m³** per un totale di **80 tonnellate/anno** e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui sopra.

2. PRESCRIZIONI

- 2.1 Deve essere rispettato quanto previsto dal DM 05/02/1998 e dal DM 186/2006 per quanto attiene le disposizioni tecniche ivi contenute.
- 2.2 Devono essere rispettate le norme generali per il recupero di materia dai rifiuti previsti dall'Allegato 1 sub allegato 1 del DM 05/02/98 e s.m.i..
- 2.3 Devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni del PD 155/A/ECO del 30 aprile 2014 di esclusione dalle procedure di VIA, rilasciato dal Servizio Rifiuti di questa Provincia e specificamente:
- 2.4 **L'impianto non potrà superare, per nessun motivo, i seguenti valori di esercizio giornalieri e volumetrici, da intendersi non come dato medio ma come limite massimo per ciascuna giornata di esercizio (R4) e volume massimo di deposito istantaneo (R13):**

Limiti giornalieri in peso e volumetrici		
Non pericolosi	R4	500 tonnellate
Non pericolosi	R13	742,3 m ³

- 2.5 Fatto salvo quanto sopra, deve essere rispettato quanto previsto dal DM 05/02/1998 e dal DM 186/2006 per quanto attiene le disposizioni tecniche ivi contenute;
- 2.6 Fatto salvo quanto specificamente previsto al punto 2.1, devono essere rispettate le norme generali per la messa in riserva e il recupero di materia dai rifiuti previsti dall'Allegato 1 sub allegato 1 del DM 05/02/98 e s.m.i.
- 2.7 La distribuzione planimetrica delle aree funzionali è rappresentata sulla Tavola di cui alla Sezione II del presente Allegato Tecnico. In ogni caso, tale distribuzione dovrà garantire il permanere d'idonei spazi di manovra che consentano il rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza per gli addetti e un'agevole ed efficiente gestione delle attività di stoccaggio e trattamento rifiuti.
- 2.8 L'inizio delle nuove attività, in modifica al provvedimento AUA N. 429 del 27/11/2014, descritte nel presente parere, è subordinato alla presentazione ed accettazione, di polizza fidejussoria prestata a favore della Provincia di Como per un importo determinato in € 124,934,45 (centovenntiquattromilanovecentotrentaquattro/45), così come descritto nelle premesse.

